


The image shows the cover of a course brochure. At the top, there is a row of logos: 'PRIVACY CODIX.eu' (with 'CODIX.eu' in a stylized font), the 'CNE' logo (Consiglio Nazionale Forense), the 'FIIF' logo (Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense), and the 'Garante per la Protezione dei Dati Personali' logo. Below these logos, the text 'CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI' is visible. The main title 'L'INTERESSATO e i suoi DIRITTI' is centered in a large, bold font, with 'L'INTERESSATO' in red and 'e i suoi DIRITTI' in blue. Below the title, the course details are written in red: 'ROMA, 15 GIUGNO 2018 — CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO) — II EDIZIONE'. At the bottom of the brochure, there is a dark orange bar containing the date '07/06/2018', the copyright notice '© ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU', and the page number '1'.


Roma, 15 giugno 2018 — Corso di Alta formazione sulla protezione dei dati personali per la formazione professionale del Responsabile della Protezione dei Dati (*Data Protection Officer – DPO*) — II edizione

- **Marzio V Vaglio:** marzio.vaglio@privacycodex.eu
- **Sito web:** www.privacycodex.eu
- **Newsletter:** www.privacycodex.eu/?page_id=800
- **Pagina Facebook:** www.facebook.com/privacycodex



Contatti

- Marzio V Vaglio: marzio.vaglio@privacycodex.eu
- Sito web: www.privacycodex.eu
- Newsletter: www.privacycodex.eu/?page_id=800
- Pagina Facebook: www.facebook.com/privacycodex



FONDAZIONE ITALIANA
PER L'INNOVAZIONE FORENSE
Con il patrocinio del



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI


CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



II edizione

• *I diritti dell'interessato*

L'INTERESSATO AL CENTRO DELLA DISCIPLINA



Chi è l'interessato?

È la **persona fisica**, *identificata o identificabile*, a cui si riferiscono i **dati personali** oggetto di un trattamento.

◦ Ricordiamo che:

- il diritto alla protezione dei personali è un **diritto fondamentale** riconosciuto dalla CEDU, dalla Carta e dal TFUE...
- ... e che il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo.
- Il RGPD, per assicurare un'efficace protezione dei d.p. in tutta l'Ue, ha imposto il **rafforzamento** e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati, con i corrispondenti **obblighi** di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali.

07/06/2018

© ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU

4

1° CONSIDERANDUM — La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un **diritto fondamentale**. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che **ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano**.

—————///

11° CONSIDERANDUM — Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento e la **disciplina dettagliata dei diritti degli interessati** e **degli obblighi** di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché **poteri equivalenti** per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e **sanzioni equivalenti** per le violazioni negli Stati membri.

La «identificabilità»

si considera **identificabile** la persona fisica che può essere identificata, direttamente o *indirettamente*,

- con particolare **referimento a un identificativo**
 - come il nome,
 - un numero di identificazione,
 - dati relativi all'ubicazione,
 - un identificativo online
- o **a uno o più elementi caratteristici**
 - della sua identità fisica, fisiologica,
 - genetica, psichica,
 - economica, culturale o sociale.

Sono tutti dati personali

07/06/2018 © ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 5

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONI — n. 1

-----///

26° CONSIDERANDUM — È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a **tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile**. I dati personali sottoposti a **pseudonimizzazione**, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. **Per stabilire l'identificabilità** di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione **l'insieme dei fattori oggettivi**, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a **informazioni anonime**, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.

30° CONSIDERANDUM — Le persone fisiche possono essere associate a **identificativi online** prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a **identificativi di altro tipo**, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle.



«Identificazione digitale» dell'interessato

L'identificazione dovrebbe includere l'**identificazione digitale di un interessato**, ad esempio

mediante un meccanismo di autenticazione

quali le stesse **credenziali**, utilizzate dall'interessato per l'accesso (*log in*) al servizio on line offerto dal titolare del trattamento.

57° CONSIDERANDUM

Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire **ulteriori informazioni per identificare l'interessato** al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dall'interessato al fine di sostenere l'esercizio dei suoi diritti. L'identificazione dovrebbe includere l'**identificazione digitale di un interessato**, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali le stesse credenziali, utilizzate dall'interessato per l'accesso (log in) al servizio on line offerto dal titolare del trattamento.

Dati riferiti alle «**persone decedute**»

Il regolamento **non si applica** ai dati personali delle **persone decedute**, nemmeno nel caso di tr. per finalità di archiviazione, di ricerca storica o di ricerca a fini genealogici.

Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute:

- Per es., l'art. 9,3 del Codice della privacy prevede(va) che **i diritti dell'interessato** (art. 7) «riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione».

27° CONSIDERANDUM — Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. *Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute.*

158° CONSIDERANDUM — Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. [... omissis...]

160° CONSIDERANDUM — Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.



CNE Consiglio Nazionale Forense



FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE
Con il patrocinio del



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



II edizione

• I tre pilastri della protezione dei dati personali

PRINCIPI DI BASE, DIRITTI DELL'INTERESSATO E OBBLIGHI DEL TITOLARE



Struttura di protezione dei dati personali

PRINCIPI DI BASE DEL TR.

- Liceità, correttezza e trasparenza
- Limitazione della finalità del tr.
- Minimizzazione dei dati
- Esattezza dei dati
- Limitazione della conservazione
- Integrità dei d.p. e riservatezza
- Responsabilizzazione (*Accountability*)
(Artt. 5 e 6)

DIRITTI DELL'INTERESSATO

- Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Artt. 12, 13, 14)
- Diritto di accesso (Art. 15)
- Diritto di rettifica (Art. 16)
- Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (Art. 17)
- Diritto di limitazione del tr. (Art. 18)
- Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20)
- Diritto di opposizione (Art. 21)

OBBLIGHI DEL TDTR / RDTR

- Garantire il rispetto dei principi
- Soddisfare i diritti dell'interessato
- *Accountability* (Art. 24)
- *Privacy by design* ...
- ...e *by default* (Art. 24)
- Informativa e consenso
- Registri delle attività di tr.
- Sicurezza dei dati
- Valutazione d'impatto sulla protezione
- Nomina del DPO

I «dati personali»

Qualsiasi informazione può essere ritenuta un dato personale, a *condizione che si riferisca a una persona fisica* (non deceduta, identificabile).

- I dati personali riguardano le informazioni sulla vita privata di una persona
- nonché quelle sulla sua vita professionale o pubblica.

I dati riguardano le persone anche quando sono rivelati indirettamente dal contenuto delle informazioni su tale persona.

I «dati personali» /2

La **forma** in cui i dati personali sono conservati o utilizzati **non è rilevante**:

comunicazioni scritte o orali possono contenere dati personali e lo stesso vale per le immagini, compresi i filmati o i suoni rilevati da impianti televisivi a circuito chiuso (CCTV);

informazioni registrate elettronicamente, come anche le informazioni in formato cartaceo, possono costituire dati personali;

i campioni cellulari di tessuti umani possono costituire dati personali, dal momento che contengono il DNA di una persona.

Dati che richiedono una «speciale protezione»

- Dati personali che rientrano in «*categorie particolari*» (Art. 9, 1)
 - I dati genetici / biometrici / relativi alla salute / alla vita sessuale / all'orientamento sessuale (Art. 9, 2)
 - I dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a misure di sicurezza (Art. 10)

Il RGPD (Art. 9,1) pone
in via generale

il divieto di trattare queste
tipologie di d.p.

se non a specifiche condizioni

Il trattamento di essi comporta **rischi significativi** per i diritti e le libertà fondamentali:

- il loro utilizzo può condurre a **effetti discriminatori** sulle persone;
- rendono particolarmente pervasiva un'eventuale **profilazione**;
- richiedono un particolare **livello di sicurezza**.

51° CONSIDERANDUM — Meritano una specifica protezione i **dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali**, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare **rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali**. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, *essendo inteso che l'utilizzo dei termini «origine razziale» nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte*. Il **trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali**, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, **a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento**, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le

condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere espressamente **deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali**, tra l'altro se l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

Dati che richiedono una «speciale protezione»

- Dati personali che rivelano «categorie particolari» di dati personali, in particolare:
 - I dati personali che rivelano:
 - ✓ l'origine razziale o etnica,
 - ✓ le opinioni politiche,
 - ✓ le convinzioni religiose o filosofiche,
 - ✓ o l'appartenenza sindacale, nonché
 - ✓ dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale.

07/06/2018 © ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 13

51° CONSIDERANDUM — Meritano una specifica protezione i **dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali**, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare **rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali**. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, *essendo inteso che l'utilizzo dei termini «origine razziale» nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte*. Il **trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali**, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, **a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento**, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le

condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere espressamente **deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali**, tra l'altro se l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

Dati che richiedono una «speciale protezione»

- Dati per un particolare livello di sicurezza contro pericoli, tra l'altro, di:
 - ✓ di un danno fisico, materiale o immateriale,
 - ✓ furto o usurpazione d'identità,
 - ✓ pregiudizio alla reputazione,
 - ✓ perdita di riservatezza in caso di violazione del segreto professionale,
 - ✓ pregiudizio ai diritti della persona,
 - ✓ etc.

ndizioni

07/06/2018 © ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 14

51° CONSIDERANDUM — Meritano una specifica protezione i **dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali**, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare **rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali**. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, *essendo inteso che l'utilizzo dei termini «origine razziale» nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte*. Il **trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali**, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, **a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento**, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le


condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere espressamente **deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali**, tra l'altro se l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

Il «trattamento» dei dati personali

qualsiasi operazione o insieme di operazioni
con o senza l'ausilio di processi automatizzati
e **applicate a dati personali** o insiemi di dati personali

Esempi tipici di
«operazioni» di trattamento ↓

- la raccolta,
- la registrazione,
- l'organizzazione,
- la strutturazione,
- la conservazione,
- l'adattamento o la modifica,
- l'estrazione,
- la consultazione,
- l'uso
- la comunicazione, o diffusione
- o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
- il raffronto o l'interconnessione,
- la limitazione,
- la cancellazione o la distruzione



CNF Consiglio Nazionale Forense



FIIFF FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE
Con il patrocinio del



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



II edizione

• I principi di base

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DOVREBBE ESSERE
AL SERVIZIO DELL'UOMO

- **4° Considerandum** – Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

I principi «di base» stabiliti dal RGPD

Liceità, correttezza e trasparenza	Art. 5,1,a; art. 6
Condizioni per il consenso	Artt. 7 e 8
T Trattamenti di categorie particolari di d.p.	Art. 9
T Trattamento di d.p. relativi a condanne penali e reati	Art. 10
T Trattamento che non richiede l'identificazione	Art. 11
Limitazione della finalità	Art. 5,1,b
Minimizzazione dei dati	Art. 5,1,c
Esattezza	Art. 5,1,d
Limitazione della conservazione	Art. 5,1,e
Integrità e riservatezza	Art. 5,1,f
Responsabilizzazione (<i>accountability</i>)	Art. 5,2

Liceità del trattamento – condizioni

Quando è lecito il trattamento?

Il trattamento è **lecito** solo se e nella misura in cui ricorre ***almeno una*** delle seguenti **condizioni**:

Il che vuole dire, in pratica, che, ***al di fuori di queste condizioni***, il trattamento NON è lecito...

La **prima**, fondamentale, è che il trattamento è lecito se

a) l'interessato **ha espresso il consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

oppure ...

40° CONSIDERANDUM

Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Liceità del trattamento – condizioni /2

oppure ... il trattamento è **lecito** quando è necessario:

- b) all'esecuzione di un **contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di **misure precontrattuali** adottate su richiesta dello stesso;
- c) per adempiere un **obbligo legale** (stabilito dal diritto Ue o dal diritto nazionale) al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) per la **salvaguardia degli interessi vitali** dell'interessato o *di un'altra persona fisica*;

ARTICOLO 6 – LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44)
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45)
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; (C46)
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. (C47-C50)

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore

precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. (C8, C10, C41, C45, C51)

Liceità del trattamento – condizioni /3

...e, infine:

e) per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico** o connesso all'esercizio di **pubblici poteri**;

f) per il perseguimento del **legittimo interesse** del titolare del trattamento o di terzi,

purché – in questo caso:

non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle **autorità pubbliche** *nell'esecuzione dei loro compiti*.

Il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell'interessato NON SPETTA all'Autorità ma è compito dello stesso titolare; si tratta di una delle principali espressioni del principio di «responsabilizzazione» introdotto dal nuovo pacchetto protezione dati.

L'interesse legittimo del titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato per costituire un valido fondamento di liceità.

Il regolamento chiarisce espressamente che l'interesse legittimo del titolare non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti.

PRIME RACCOMANDAZIONI DEL GARANTE ITALIANO

Il Regolamento offre alcuni criteri per il bilanciamento in questione (*si veda considerando 47*) e soprattutto appare utile fare riferimento al documento pubblicato dal Gruppo "Articolo 29" sul punto ([WP217](#)).

Si confermano, inoltre, nella sostanza, i **requisiti indicati dall'Autorità nei propri provvedimenti in materia di bilanciamento di interessi** [si veda, per esempio, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3556992> con riguardo ad alcune tipologie di trattamento di dati biometrici; <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680> con riguardo all'utilizzo della

videosorveglianza; <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6068256> in merito all'utilizzo di sistemi di rilevazione informatica anti-frode; ecc.] con particolare riferimento agli esiti delle verifiche preliminari condotte dall'Autorità, con eccezione ovviamente delle disposizioni che il Regolamento ha espressamente abrogato (per es.: obbligo di notifica dei trattamenti).I titolari dovrebbero condurre la propria valutazione alla luce di tutti questi principi.

La «trasparenza» del trattamento

Il **principio della trasparenza** richiede *che le persone fisiche conoscano le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati*. Esso impone, in generale:

- ✓ che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili
- ✓ e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro.
- ✓ [... e] riguarda, in particolare, **l'informazione degli interessati**

Informativa
all'interessato (artt. 12, 13, 14)

sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento nonché ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente.

c39 – ... Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. **Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro.**

Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.

È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali.

Le informazioni da fornire all'interessato

I principi di **liceità**, **correttezza** e, in particolare, di **trasparenza** si concretizzano pertanto nel **diritto dell'interessato** a ricevere (e nel corrispondente **obbligo** del TDTR di fornire) una serie considerevole di

informazioni che sono funzionali:

- alla prestazione di un **consenso** libero e consapevole;
- alla conoscenza ed all'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato, *in primis* del **diritto di accesso**;
- alla conoscenza di **rischi**, norme e garanzie relativi al trattamento;
- in generale, al **controllo** sui propri dati personali.

39° CONSIDERANDUM — Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere **lecito e corretto**. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il **principio della trasparenza** impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che le riguardano. È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del

trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.


58° CONSIDERANDUM — Il **principio della trasparenza** impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che **i minori** meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.

60° CONSIDERANDUM — I **principi di trattamento corretto e trasparente** implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una **profilazione** e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttamente presso l'interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.

61° CONSIDERANDUM — L'interessato dovrebbe ricevere le **informazioni relative al trattamento di dati personali** che lo riguardano al momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali

per **una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti**, dovrebbe fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibile comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un'informazione di carattere generale.

62° CONSIDERANDUM — Per contro, non è necessario imporre l'obbligo di fornire l'informazione se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest'ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell'antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in essere.



Principio di limitazione delle finalità

I dati personali **devono** essere raccolti per finalità

- determinate,
- esplicite
- e legittime,
- e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

Non è considerato incompatibile con le finalità iniziali **un ulteriore trattamento** dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

07/06/2018

50° CONSIDERANDUM

© ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU

23

Il trattamento dei dati personali per **finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti** dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. ...

... **Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti**, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, *tener conto tra l'altro di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati; e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento previsto.*

Principio di minimizzazione dei dati

I dati personali **devono** essere:

- adeguati,
- pertinenti
- e limitati a quanto necessario *rispetto alle finalità* per le quali sono trattati.

Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che **il periodo di conservazione** dei dati personali sia **limitato al minimo necessario**.

... è uno dei contenuti della *privacy by design* e *by default* (art. 25)


Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, *il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.*

07/06/2018 © ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 24

ARTICOLO 25 – PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONE E PROTEZIONE PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la **minimizzazione**, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, **solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento**. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.
3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo [42](#) può essere

utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.




Principio di **esattezza** dei dati

I dati personali **devono** altresì essere:

- esatti
 - e, se necessario, aggiornati;
- devono essere adottate **tutte le misure ragionevoli**
- **per cancellare**
 - **o rettificare tempestivamente i dati inesatti** *rispetto alle finalità* per le quali sono trattati.

Ripetiamo:

Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, *il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.*



Principio di limitazione della conservazione


I dati personali devono anche essere:

- *conservati* in una forma che consenta l'identificazione degli interessati
- *per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità* (per le quali sono trattati i d.p.);

possono essere *conservati per periodi più lunghi* a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistiche

e fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

- 07/06/2018 © ~ 2018, MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU 26
- **Art. 5,1,e fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate** richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.
 - C39 – Da qui l'obbligo, in particolare, di **assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario**. I dati personali dovrebbero essere trattati **solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi**. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.



Integrità dei dati personali e riservatezza

I dati personali **devono** infine essere trattati:

in maniera da **garantire** un'adeguata sicurezza dei dati; compresa la protezione, mediante

misure tecniche e organizzative adeguate,


- da trattamenti non autorizzati o illeciti
- e dalla perdita,
- dalla distruzione
- o dal danno accidentali.

07/06/2018

© ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU

27

- f) **trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («»).**



Responsabilizzazione del Titolare del trattamento

Il regolamento stabilisce **la responsabilità generale del titolare** (art. 24) del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali

che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto.

Il titolare **deve garantire** il rispetto dei principi appena visti: di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

(ACCOUNTABILITY)

07/06/2018

© ~ 2018, MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU

28

- **C74 – È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.**

ARTICOLO 24 – RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO — 1.

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate *per garantire, ed essere in grado di dimostrare*, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.
3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo [40](#) o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo [42](#) può essere utilizzata come elemento per dimostrare

il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Trattamenti basati sul **consenso**



Quando la **liceità** del trattamento si basa sul **consenso** dell'interessato,

- il titolare del trattamento **deve essere in grado di dimostrare** che l'interessato ha prestato il proprio consenso;
- il consenso espresso in una dichiarazione scritta, **deve essere chiaramente distinguibile** da altre questioni;
- deve essere **liberamente prestato**;
- Il consenso è **sempre revocabile** (eventuali clausole limitative della facoltà di revocare il consenso non sono valide).

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI PER IL CONSENSO (C42, C43) - 1. Qualora il

trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. **Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.**

3. L'interessato ha il **diritto di revocare il proprio consenso** in qualsiasi momento. *La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.* Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.


4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia **condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di**

dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

42° CONSIDERANDUM — Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l'interessato dovrebbe essere posto a conoscenza *almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento* cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.

43° CONSIDERANDUM — Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è **opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto** per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, **qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento**, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. **Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali**, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione.

DIRETTIVA 93/13/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 5 APRILE 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, p. 29).



CNF Consiglio Nazionale Forense



FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE
Con il patrocinio del




I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



II edizione


• I diritti dell'interessato

GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI TENENDO CONTO DEI RISCHI PER GLI INTERESSI E I DIRITTI DELL'INTERESSATO



Capo III – Diritti dell'interessato

- Art. 12 – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato
- Art. 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato
- Art. 14 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato
- Art. 15 – Diritto di accesso dell'interessato
- Art. 16 – Diritto di rettifica
- Art. 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
- Art. 18 – Diritto di limitazione di trattamento
- Art. 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
- Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati
- Art. 21 – Diritto di opposizione
- Art. 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
- Art. 23 – Limitazioni



Diritti dell'interessato


Il regolamento **ha rafforzato**

- il diritto all'informazione
- ed alla trasparenza del trattamento,
- il diritto di accesso ai dati,
- il diritto di rettifica dei dati personali
- e il diritto alla limitazione
- nonché di opposizione al trattamento.

Ha anche **codificato:**

- Il diritto all'oblio
- il diritto alla portabilità dei dati.





Diritti dell'interessato

Il regolamento **ha rafforzato**

- il diritto all'informazione
- ed alla trasparenza del trattamento,
- il diritto di accesso ai dati,
- il diritto di rettifica dei dati personali
- e il diritto alla limitazione
- nonché di opposizione al trattamento.

Ha anche **codificato:**


- Il diritto all'oblio
- il diritto alla portabilità dei dati.



Ufficio delle pubblicazioni

© Unione europea, 2017
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
ISBN 978-92-79-65152-6 - doi:10.2838/9836 - D5-04-17-046-IT-N





Il diritto **fondamentale** alla protezione dei dati personali

Premessa: *il diritto dei diritti*, il diritto alla protezione dei dati personali

- Occorre sempre tenere presente che il RGPD muove esplicitamente dal *riconoscimento della protezione delle persone fisiche con riguardo ai loro dati di carattere personale quale DIRITTO FONDAMENTALE*, come riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8,1) e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 16,1).
- La «Carta» raccoglie in una fonte primaria dell'Unione europea una serie di *diritti personali, civili, politici, economici e sociali* dei cittadini e di chiunque si trovi all'interno dell'Unione (a prescindere dalla cittadinanza).

1° CONSIDERANDUM — La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un **diritto fondamentale**. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

4° CONSIDERANDUM — **Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo**. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale **non è una prerogativa assoluta**, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. **Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali** e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

- La «Carta» **riafferma**, nel pieno rispetto dei poteri e delle funzioni dell'UE e del principio della sussidiarietà, **i diritti derivanti dalle tradizioni costituzionali e**

dagli obblighi internazionali comuni dei paesi dell'UE, dalla CEDU, dalle Carte sociali adottate dall'UE e dal Consiglio d'Europa e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

- La Carta non solo garantisce il rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), ma stabilisce anche il **diritto alla protezione dei dati** (articolo 8), **innalzando esplicitamente il livello di tale protezione a quello di un diritto fondamentale** nell'ambito del diritto dell'Unione.
- Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono rispettare e garantire questo diritto, che vale anche per gli Stati membri *nell'attuazione del diritto dell'Unione* (articolo 51 della Carta).
- Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha riarticolato le **basi giuridiche dell'Unione Europea** intorno a due strumenti fondamentali: il Trattato sull'Unione e il Trattato sul funzionamento dell'Unione; entrambi contengono importanti riferimenti ai **diritti della persona**.
- Il Trattato di Lisbona inoltre consacra il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali e prevede una nuova base giuridica per l'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti umani.


12° CONSIDERANDUM — L'articolo 16, paragrafo 2, TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le **norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale** e le **norme relative alla libera circolazione di tali dati**.



Premessa: *il diritto dei diritti, il diritto alla protezione dei dati personali* /2

Articolo 1 RGPD (Oggetto e finalità) – «1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

*2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il **DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**».*



Le origini...

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
contiene una serie di diritti e libertà fondamentali:


diritto alla vita ~ divieto della tortura ~ divieto della
schiavitù e del lavoro forzato ~ diritto alla libertà ed alla
sicurezza ~ diritto ad un processo equo ~ principio di
legalità ~ **diritto al rispetto della vita privata e familiare** ~
libertà di pensiero ~ di coscienza e di religione ~ libertà
d'espressione ~ libertà di riunione e d'associazione ~ diritto
al matrimonio ~ diritto ad un ricorso effettivo ~ divieto di
discriminazione.

07/06/2018

COPYRIGHT © 2018 — MARZIO VAGLIO

37

- **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali**, firmata a Roma il 04/11/1950 ed entrata in vigore nel 1953.
- Gli Stati hanno l'obbligo internazionale di attenersi alla CEDU.
- Tutti gli Stati membri del CDE hanno ormai recepito o dato efficacia alla CEDU nel rispettivo diritto nazionale, che impone loro di agire conformemente alle disposizioni contenute nella stessa.
- Il Consiglio d'Europa è stato costituito all'indomani della seconda guerra mondiale con l'obiettivo di riunire gli Stati d'Europa e promuovere lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti dell'uomo e lo sviluppo sociale.




Le origini... la base giuridica primaria

La **base giuridica fondamentale** della protezione dei dati personali e di tutte le relative norme successive:

art. 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1 – *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.*

2 – *Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.*



La Convenzione n. 108

Nel 1981, poi, è stata aperta alla firma una *Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale* (Convenzione n. 108, Strasburgo, 28/01/1981).

La Convenzione n. 108 era, e rimane, l'unico strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di protezione dei dati.

Entrata in vigore: 01/10/1985.


Il **18 maggio 2018** è stato approvato un nuovo protocollo di emendamento della Convenzione n. 108, che ne modifica ed aggiorna il testo per le nuove sfide derivanti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rafforzandone i meccanismi di effettiva applicazione e salvaguardia, tenendo in conto l'evoluzione normativa in Europa (tra cui il RGPD). Sarà aperto alla firma degli Stati membri del Coe in occasione della sessione parlamentare di Strasburgo del 25 giugno prossimo.

07/06/2018

COPYRIGHT © 2018 — MARZIO VAGLIO

39

- **Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all'adesione degli Stati non membri.**
- La Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale obbligatorio che ha per scopo la protezione delle persone contro l'uso abusivo del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e che disciplina il flusso transfrontaliero dei dati.
- Oltre le garanzie previste per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, essa **bandisce il trattamento dei dati «delicati»** sull'origine razziale, sulle opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali, **in assenza di garanzie previste dal diritto interno.** La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone di conoscere le informazioni catalogate su di loro ed ad esigere, se del caso, delle rettifiche.
- Unica restrizione a tale diritto può aversi solo in caso in cui sia presente un interesse maggiore (sicurezza pubblica, difesa, etc.).
- La Convenzione impone anche delle limitazioni ai flussi transfrontalieri di dati negli stati in cui non esiste alcuna protezione equivalente.
- **Protocollo no. 223** di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale [<https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108/modernised>] [<https://www.coe.int/it/web/conventions/new-treaties>]



La Convenzione n. 108 /2


- Si applica a tutti i trattamenti di dati personali effettuati sia nel settore privato sia nel pubblico e, in tale ambito, anche a quelli effettuati da autorità giudiziarie e di polizia.
- Protegge l'individuo dagli abusi che possono accompagnare la raccolta e il trattamento dei dati personali
- e, nel contempo, mira a regolamentare il flusso transfrontaliero di dati personali.

07/06/2018

COPYRIGHT © 2018 — MARZIO VAGLIO


40

- **Tutti gli Stati membri dell'UE** hanno ratificato la **Convenzione n. 108**, che nel 1999 è stata emendata per consentire all'UE di diventarne parte contraente.
- Nel 2001 è stato adottato un **Protocollo addizionale** alla Convenzione n. 108, che introduce disposizioni in materia di flussi transfrontalieri dei dati verso le parti non contraenti, i cosiddetti paesi terzi, e l'istituzione obbligatoria delle autorità di controllo nazionali per la protezione dei dati.




La Convenzione n. 108 /3

- Per quanto concerne la *raccolta* e il *trattamento* dei dati personali, stabilisce, in particolare, i principi di correttezza e liceità della raccolta e del trattamento automatizzato dei dati, archiviati per specifici scopi legittimi, non destinati a un uso incompatibile con tali scopi né conservati oltre il tempo necessario.
- Tali principi riguardano anche la qualità dei dati, in particolare in riferimento alla loro adeguatezza, pertinenza e non eccedenza (proporzionalità) nonché esattezza.




La Convenzione n. 108 /4

- La Convenzione **vieta il trattamento dei dati sensibili** in assenza di adeguate garanzie giuridiche,
 - dati come quelli relativi a razza, opinioni politiche, salute, religione, orientamento sessuale o precedenti giudiziari di un individuo.
- La Convenzione sancisce inoltre il diritto dell'individuo di essere informato della conservazione di informazioni che lo riguardano e di chiederne la rettifica, se del caso.
- Le restrizioni di tali diritti e garanzie sono possibili **solo quando sono in gioco interessi prevalenti**, quali la sicurezza o la difesa dello Stato.



Il diritto di essere informati



Informazioni e comunicazioni all'interessato: diritto di informazione

Il **principio della trasparenza** si concretizza nel **diritto d'informazione** riconosciuto all'interessato dal RGPD.

Alla **trasparenza** e al **diritto d'informazione** il RGPD attribuisce un valore nodale nella disciplina dei diritti e delle garanzie che devono essere assicurate all'interessato.

Ciò si esprime anche nella *collocazione* di queste norme all'interno della struttura del regolamento: Capo III (*Diritti dell'interessato*), Sezione 1 (*Trasparenza e modalità*), Sezione 2 (*Informazione e accesso ai dati personali*).

07/06/2018

© ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU

44

- (Art. 12, 1) ...tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento **in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile**, con un **linguaggio semplice e chiaro**, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite **per iscritto o con altri mezzi**, anche, se del caso, con mezzi elettronici.

39° CONSIDERANDUM — Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere **lecito e corretto**. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il **principio della trasparenza** impone che le **informazioni** e le **comunicazioni** relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che le riguardano. È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità

specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

58° CONSIDERANDUM — Il **principio della trasparenza** impone che le **informazioni destinate al pubblico o all'interessato** siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che **i minori** meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.


60° CONSIDERANDUM — I **principi di trattamento corretto e trasparente** implicano che **l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità**. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una **profilazione** e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttamente presso l'interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con **icone standardizzate** per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.

61° CONSIDERANDUM — L'interessato dovrebbe ricevere le **informazioni relative al**

trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per **una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti**, dovrebbe fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibile comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un'informazione di carattere generale.

62° CONSIDERANDUM — Per contro, **non è necessario imporre l'obbligo di fornire l'informazione** se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest'ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell'antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in essere.

64° CONSIDERANDUM — Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per **verificare l'identità di un interessato** che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il titolare del trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.



Informazioni e comunicazioni all'interessato /2

Al **diritto di informazione** corrisponde l'**obbligo** (art. 12,1), per il titolare del trattamento, di **adottare misure appropriate** per **fornire** all'interessato:

- tutte le **informazioni** di cui agli articoli 13 e 14
- e le **comunicazioni** di cui agli articoli da 15 a 22 e all'art. 34,

relative al trattamento.

- A ciò si aggiunge il più generale **obbligo** (art. 12,2) per il titolare di **agevolare l'esercizio dei diritti** dell'interessato (artt. 15-22).

CAPO III – DIRITTI DELL'INTERESSATO

Sezione 1 – Trasparenza e modalità

ARTICOLO 12 – INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODALITÀ TRASPARENTI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Sezione 2 – Informazione e accesso ai dati personali

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

ARTICOLO 15 – DIRITTO DI ACCESSO DELL'INTERESSATO



Informazioni e comunicazioni all'interessato /3

- Dall'obbligo generale di *agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato* (artt. 15-22) discende

il **divieto** al TDTR **di rifiutarsi**

di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine
di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22

salvo che il titolare dimostri **che non è in grado di identificare l'interessato**,
secondo i principi in tema di *trattamenti che non richiedono l'identificazione**.

Qualora il TDTR nutra **ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica** che richiede di
esercitare i propri diritti, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare
l'identità dell'interessato (art. 12,6).

CAPO III – DIRITTI DELL'INTERESSATO

Sezione 1 – Trasparenza e modalità


ARTICOLO 12 – INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODALITÀ TRASPARENTI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Sezione 2 – Informazione e accesso ai dati personali

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

ARTICOLO 15 – DIRITTO DI ACCESSO DELL'INTERESSATO



Consistenza del diritto di informazione

- L'obbligo di cui agli artt. 12, 13 e 14 corrisponde all'*unico* diritto stabilito dal RGPD che **non dipende da una richiesta dell'interessato**:
- è infatti il titolare del trattamento che deve, *proattivamente*, adeguarvisi, *indipendentemente dal fatto che l'interessato mostri o meno interesse per le informazioni che gli sono dovute*.
- **Senza una corretta e completa informazione** il trattamento non potrebbe ritenersi «*trasparente*» e pertanto **verrebbe meno uno dei presupposti della liceità di esso**.

Consistenza del diritto di informazione /2


La centralità del diritto di informazione emerge chiaramente anche sotto il profilo delle **possibili limitazioni**, come chiarito dalla CGUE:

- Stabilito che il diritto di informazione dell'interessato **vale anche nei confronti dei soggetti pubblici**, *questi ultimi hanno l'obbligo di informare l'interessato anche nel caso di trasferimento di dati personali da un soggetto pubblico ad un altro* (cosa che nel caso *sub judice* non era avvenuta).
- Se pure **gli Stati membri possono limitare tale diritto** per la salvaguardia di un importante interesse economico dello stato, comprese le questioni fiscali, **tali restrizioni devono essere imposte da misure legislative e corredate di appropriate garanzie**, specie se i dati sono utilizzati contro gli interessati.

CGUE, C-201/14, TERZA SEZIONE, SENTENZA DEL 1° OTTOBRE 2015, *Smaranda Bara e altri contro Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)*, domanda di pronuncia pregiudiziale.

«34. Ne consegue che la condizione del trattamento leale dei dati personali prevista all'articolo 6 della direttiva 95/46 obbliga un'amministrazione pubblica a informare le persone interessate della trasmissione di tali dati a un'altra amministrazione pubblica che li tratterà in qualità di destinataria di detti dati.

Dispositivo: «**Gli articoli 10, 11 e 13 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a misure nazionali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che consentono a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro di trasmettere dati personali a un'altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione né del successivo trattamento.**»




Informazioni e comunicazioni: **modalità**

- Informazioni e comunicazioni **devono** essere fornite:
 - in forma **concisa**,
 - **trasparente**,
 - **intelligibile**
 - e **facilmente accessibile**,
 - con un **linguaggio semplice e chiaro**,
 - in particolare se le informazioni e comunicazioni sono *destinate specificamente ai minori*.

ARTICOLO 12 – INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODALITÀ TRASPARENTI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli [13](#) e [14](#) e le comunicazioni di cui agli articoli da [15](#) a [22](#) e all'articolo [34](#) relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

(58°, 59°, 60° e 64° Considerandum)



Informazioni e comunicazioni: **modalità** /2

- Informazioni e comunicazioni **possono** essere fornite:
 - **per iscritto**
 - **o con altri mezzi, anche elettronici.**
- Anche **in forma orale**, purché:
 - **ciò sia richiesto dall'interessato**
 - **e sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.**

07/06/2018

COPYRIGHT © 2018 — MARZIO VAGLIO

50


ARTICOLO 12 – INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODALITÀ TRASPARENTI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli [13](#) e [14](#) e le comunicazioni di cui agli articoli da [15](#) a [22](#) e all'articolo [34](#) relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

... ..

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

(58°, 59°, 60° e 64° Considerandum)




Informazioni e comunicazioni: **modalità /3**

- Le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 possono essere date in combinazione con icone standardizzate (art. 12,7)
 - per dare *un quadro d'insieme* del trattamento,
 - in modo **facilmente visibile**,
 - **intelligibile**
 - e **chiaramente leggibile**.

(... «*in combinazione*» vuol dire che *le icone non sostituiscono* l'informativa completa... quindi non sono sufficienti per assolvere il relativo obbligo del TDTR)

- Se le icone sono presentate elettronicamente:
 - devono essere **leggibili da dispositivo automatico**.



Dati raccolti presso l'interessato info obbligatorie

Se i d.p. sono raccolti direttamente presso l'interessato, il
tdtr – *nel momento stesso dell'acquisizione dei d.p.* – **deve**
fornire le seguenti informazioni:


- l'**identità** e i **dati di contatto del titolare del trattamento** e del suo rappresentante (se ne ricorre il caso);
- i dati di contatto **del responsabile della protezione dei dati** (se ne ricorre il caso);

60° e 62° Considerandum.

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo [6](#), paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo [46](#) o [47](#), o all'articolo [49](#), secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.



Dati raccolti presso l'interessato info obbligatorie /2

- le **finalità del trattamento** cui sono destinati i dati personali nonché **la base giuridica** del trattamento;
- i **legittimi interessi** perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi (nei casi di cui all'art. 6,1,f);
- gli **eventuali destinatari** o le **eventuali categorie di destinatari** dei dati personali (comunicazione / diffusione dei d.p.);
- l'eventuale intenzione del TDTR di trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

07/06/2018

COPYRIGHT © 2018 — MARZIO VAGLIO

53


Art. 6,1,f: [accanto alle altre condizioni, il trattamento è lecito anche se] è necessario per il perseguimento del **legittimo interesse** del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una

decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo [46](#) o [47](#), o all'articolo [49](#), secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.



Dati raccolti presso l'interessato info obbligatorie /3

Nel caso in cui il TDTR voglia trasferire i d.p. verso un paese terzo o una o.i., **deve anche fornire** le seguenti informazioni:

- se esiste o meno **una decisione di adeguatezza** della Commissione
ovvero (nel caso non esista)
- il riferimento alle **garanzie adeguate** o opportune
- e i mezzi per ottenere una copia di tali dati
- o il luogo dove sono stati resi disponibili.


60° e 62° Considerandum.

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo [22](#), paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Dati raccolti presso l'interessato info obbligatorie /4

- Ulteriori informazioni obbligatorie a garanzia di un trattamento corretto e trasparente:
- il **periodo di conservazione** dei d.p.
 - oppure, se non è possibile indicarlo con precisione, **i criteri utilizzati per determinare tale periodo**;

07/06/2018

COPYRIGHT © 2018 — MARZIO VAGLIO

55


60° e 62° Considerandum.

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo [22](#), paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Dati raccolti presso l'interessato info obbligatorie /5

- l'esistenza dei diritti dell'interessato di:
 - richiedere l'accesso ai dati personali
 - richiedere la rettifica
 - o la cancellazione
 - o la limitazione del trattamento dei d.p.
 - di opporsi al trattamento
 - di portabilità dei dati.


60° e 62° Considerandum.

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo [22](#), paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Dati raccolti presso l'interessato info obbligatorie /6

- l'esistenza del **diritto di revocare il consenso**,
 - senza pregiudizio della liceità del tr. basata sul consenso prestato prima della revoca;
- l'esistenza del **diritto di proporre reclamo** a un'autorità di controllo.

60° e 62° Considerandum.

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;


b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo [22](#), paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Dati raccolti presso l'interessato info obbligatorie 17

Se la comunicazione dei d.p. al TDTR è, per l'interessato:

- un **obbligo legale** o **contrattuale**
- oppure un **requisito necessario per la conclusione di un contratto**, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i d.p.;
- le possibili **conseguenze della mancata comunicazione** di tali dati;


60° e 62° Considerandum.

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo [22](#), paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Dati raccolti presso l'interessato info obbligatorie /8

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

in tal caso il TDTR deve fornire:

- informazioni significative sulla logica utilizzata,
- nonché l'importanza
- e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

60° e 62° Considerandum.

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;


b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;


f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo [22](#), paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Dati raccolti presso l'interessato info obbligatorie /9

In caso di **tr. ulteriori** per **finalità diverse** rispetto alle finalità iniziali, il TDTR è preventivamente tenuto a fornire le informazioni di cui sopra anche in relazione alle nuove, diverse, finalità.

L'obbligo di informazione, in generale, non vale nella misura in cui l'interessato **già disponga delle informazioni** dette.



Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie


Se i dati non sono stati ottenuti presso l'interessato, il TDTR **deve** fornire all'interessato le seguenti informazioni:

- l'**identità** e i **dati di contatto del titolare del trattamento** e del suo rappresentante (se ne ricorre il caso);
- i dati di contatto **del responsabile della protezione dei dati** (se ne ricorre il caso);
- le **finalità del trattamento** cui sono destinati i dati personali nonché **la base giuridica** del trattamento;

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo [46](#) o [47](#), o all'articolo [49](#), secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.



Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /2

- le **categorie di d.p.** oggetto del trattamento;
- gli **eventuali destinatari** o le **eventuali categorie di destinatari** dei dati personali (comunicazione / diffusione dei d.p.);
- l'eventuale intenzione del TDTR di trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

07/06/2018


COPYRIGHT © 2018 — MARZIO VAGLIO

62

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo [46](#) o [47](#), o all'articolo [49](#), secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.



Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /3

Nel caso in cui il TDTR voglia trasferire i d.p. verso un paese terzo o una o.i., **deve anche fornire le seguenti informazioni:**

- se esiste o meno **una decisione di adeguatezza** della Commissione


ovvero (nel caso non esista)

- il riferimento alle **garanzie adeguate** o opportune
- e i mezzi per ottenere una copia di tali dati
- o il luogo dove sono stati resi disponibili.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo [46](#) o [47](#), o all'articolo [49](#), secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.



Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /4

Ulteriori informazioni obbligatorie a garanzia di un trattamento corretto e trasparente:

- il **periodo di conservazione** dei d.p.
 - oppure, se non è possibile indicarlo con precisione, **i criteri utilizzati per determinare tale periodo;**
- **i legittimi interessi** perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi (nei casi di cui all'art. 6,1,f);

Art. 6,1,f: [accanto alle altre condizioni, il trattamento è lecito anche se] è necessario per il perseguimento del **legittimo interesse** del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:


- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo [22](#), paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /5


- l'esistenza dei diritti dell'interessato di:
 - richiedere l'accesso ai dati personali
 - richiedere la rettifica
 - o la cancellazione
 - o la limitazione del trattamento dei d.p.
 - di opporsi al trattamento
 - di portabilità dei dati.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di

cui all'articolo [22](#), paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /6


- l'esistenza del **diritto di revocare il consenso**,
 - senza pregiudizio della liceità del tr. basata sul consenso prestato prima della revoca;
- l'esistenza del **diritto di proporre reclamo** a un'autorità di controllo.
- la **fonte** da cui hanno origine i dati personali e,
 - se del caso, l'eventualità che i dati provengano da **fonti accessibili al pubblico**;

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di

cui all'articolo [22](#), paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie 17

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

in tal caso il TDTR deve fornire:


- informazioni significative sulla logica utilizzata,
- nonché l'importanza
- e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di

cui all'articolo [22](#), paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.



Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /8

Quando devono essere fornite queste informazioni?

- entro un **termine ragionevole** dall'ottenimento dei dati personali,
 - ma *al più tardi* **entro un mese**, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- se i d.p. sono destinati alla comunicazione con l'interessato,
 - *al più tardi* **al momento della prima comunicazione** all'interessato;
- se i d.p. sono destinati alla comunicazione ad altro destinatario,
 - *non oltre* **la prima comunicazione** dei dati personali.

07/06/2018


COPYRIGHT © 2018 — MARZIO VAGLIO

68

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.




Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /9

In caso di **tr. ulteriori** per **finalità diverse** rispetto alle finalità iniziali, il TDTR è preventivamente tenuto a fornire le informazioni di cui sopra anche in relazione alle nuove, diverse, finalità.

L'obbligo di informazione, in generale, non vale nella misura in cui l'interessato **già disponga delle informazioni** dette.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.



Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /10

L'obbligo di informazione, poi, non vale:


- se è **impossibile** o implicherebbe uno **sforzo sproporzionato** comunicare le informazioni all'interessato;
- se l'obbligo di informativa **rischia di rendere impossibile** o di **pregiudicare gravemente** *il conseguimento delle finalità* di tale trattamento;

In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; *in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;*
- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
- d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.



Dati ottenuti da altra fonte info obbligatorie /11


L'obbligo di informazione, infine, non vale:

- se il TDTR ottiene i d.p. perché **espressamente previsto dal diritto** dell'Unione o dello St.m. cui è soggetto (*purché il diritto preveda misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato*);
- se i d.p. devono rimanere riservati in virtù di un **obbligo di segreto professionale** o di **segretezza** previsti per legge.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; *in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;*
- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
- d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Raffronto: Articoli 13 e 14</p>	<p>ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO</p> <p>1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:</p>	<p>ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO</p> <p>1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:</p>
	a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;	a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
	b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;	b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
	c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;	c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
	d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;	d) le categorie di dati personali in questione;
	e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;	e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
	f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.	f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
<p>PRELVAGY GLOSSA — 2018 by Marzio V. Vaglio under  Attribution-Share.Alike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) / 1</p>		
07/06/2018	COPYRIGHT © 2018 — MARZIO VAGLIO	72

PRIME RACCOMANDAZIONI DEL GARANTE ITALIANO

E' opportuno che i titolari di trattamento **verifichino la rispondenza delle informative** attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai **contenuti obbligatori** e alle **modalità di redazione**, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie prima del 25 maggio 2018.

Il regolamento supporta chiaramente il concetto di **informativa "stratificata"**, più volte esplicitato dal Garante nei suoi provvedimenti [si veda <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680> relativo all'utilizzo di un'icona specifica per i sistemi di videosorveglianza con o senza operatore; <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1246675> contenente prescrizioni analoghe rispetto all'utilizzo associato di sistemi biometrici e di videosorveglianza in istituti bancari], in particolare attraverso l'impiego di icone associate (in vario modo) a contenuti più estesi, che devono essere facilmente accessibili, e promuove **l'utilizzo di strumenti elettronici** per garantire la massima diffusione e semplificare la prestazione delle informative.

I titolari potranno, dunque, una volta adeguata l'informativa nei termini sopra indicati, **continuare o iniziare a utilizzare queste modalità** per la prestazione dell'informativa, comprese le icone che l'Autorità ha in questi anni suggerito nei suoi provvedimenti (videosorveglianza, banche, ecc.) – in attesa della definizione di icone standardizzate da parte della Commissione.

Dovranno essere adottate anche le **misure organizzative interne** idonee a garantire il rispetto della tempistica: il termine di 1 mese per l'informativa all'interessato è chiaramente un termine massimo, e occorre ricordare che l'art. 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento menziona in primo luogo che il **termine deve essere "ragionevole"**.

Poiché spetterà al titolare valutare lo **sforzo sproporzionato** richiesto dall'informare una pluralità di interessati, qualora i dati non siano stati raccolti presso questi ultimi, e salva l'esistenza di specifiche disposizioni normative nei termini di cui all'art. 23, paragrafo 1, del regolamento, sarà utile fare riferimento ai **criteri evidenziati nei provvedimenti** con cui il Garante ha riconosciuto negli anni l'esistenza di tale sproporzione (si veda, in particolare, il provvedimento del 26 novembre 1998 – <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39624>; più di recente, fra molti, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3864423> in tema di esonero dagli obblighi di informativa).

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

Raffronto: Articoli 13 e 14

CODEX eu
GLOSSA
PRIVACY

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.


3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

PRIVACY GLOSSA — 2018 by Marzio V. Vaglio under  Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) / 3


07/06/2018 COPYRIGHT © 2018 — MARZIO VAGLIO 74

a) l'interessato dispone già delle informazioni;


b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.



Il diritto di accesso




Diritto di accesso

- Il **diritto di accedere ai dati personali** che lo riguardano garantisce che l'interessato sia consapevole del trattamento e possa verificarne la liceità.
- Ciò deve poter essere fatto ^(63° Cons.) «**facilmente e a intervalli ragionevoli**» e, se possibile, il TDTR dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali.
- Il diritto di accesso **non deve ledere diritti e libertà altrui**, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore a tutela del sw.

ART. 15

63° CONSIDERANDUM — Un interessato dovrebbe avere il **diritto di accedere ai dati personali** raccolti che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali. **Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software.** Tuttavia, **tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato**


precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.



Diritto di accesso /2


Contenuto del diritto di accesso ai dati personali (art. 15):

- in primo luogo: **la conferma** che sia in corso un tr.
- in caso affermativo, l'interessato ha diritto:
 - di **accedere ai d.p.** che lo riguardano, oggetto del trattamento
- e** alle seguenti **ulteriori informazioni**:
 - le **finalità** del trattamento
 - le **categorie di dati personali** in questione.




Diritto di accesso /3

- i **destinatari** o le **categorie di destinatari** a cui i dati personali *sono stati o saranno* comunicati,
 - in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
- il **periodo di conservazione** dei d.p.
 - oppure, se non è possibile indicarlo con precisione, **i criteri utilizzati per determinare tale periodo**;



Diritto di accesso /4

- l'esistenza del diritto dell'interessato
 - di chiedere al TDTR la rettifica
 - o la cancellazione dei dati personali
 - o la limitazione del tr. dei dati personali
 - o di opporsi al loro trattamento
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine



Diritto di accesso /5


- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
in tal caso il TDTR deve fornire:
 - informazioni significative sulla logica utilizzata,
 - nonché l'importanza
 - e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
- l'esistenza di garanzie adeguate (art. 46) se i d.p. sono trasferiti a un paese terzo / o.i.



Diritto di accesso /6

- Il TDTR **fornisce una copia** dei d.p. oggetto di tr.
- Il TDTR dovrebbe anche adottare **tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità** di un interessato che chieda l'accesso, *in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online* (64° Cons.).
- In caso di **ulteriori copie richieste** dall'interessato, il TDTR può addebitare un **contributo spese** ragionevole basato sui costi amministrativi.
- Se la richiesta di accesso è fatta mediante mezzi elettronici, **le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune**, salvo indicazione diversa dell'interessato.

64° CONSIDERANDUM — Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per **verificare l'identità di un interessato** che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. **Il titolare del trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.**



Diritto di accesso 17

- Il diritto di accesso *non deve ledere diritti e libertà altrui* (art. 15,4), compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore a tutela del sw, ma ciò non giustifica un diniego indiscriminato di fornire le informazioni (63° Cons).
- Se il titolare del trattamento tratta *una notevole quantità d'informazioni* riguardanti l'interessato, il titolare ha facoltà di chiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.

Accesso = controllo (anche nel passato)

- «Il diritto al rispetto della vita privata implica *che la persona interessata possa assicurarsi che i suoi dati personali siano trattati in modo corretto e lecito*, vale a dire, in particolare, che i dati di base che la riguardano siano corretti e vengano inviati a destinatari autorizzati...
- ... al fine di poter effettuare le necessarie verifiche, la persona interessata *deve disporre del diritto d'accesso* ai dati che la riguardano che sono oggetto di trattamento...
- ... ***tale diritto deve necessariamente estendersi al passato***. In caso contrario, infatti, *la persona interessata non sarebbe in grado di esercitare efficacemente il suo diritto* a fare rettificare, cancellare o congelare i dati ritenuti illeciti o non corretti nonché a procedere giurisdizionalmente ed ottenere il risarcimento del pregiudizio subito.».

CGUE, C-553/07, TERZA SEZIONE, SENTENZA DEL 7 MAGGIO 2009, *College van burgemeester en wethouders van Rotterdam contro M. E. E. Rijkeboer*, domanda di pronuncia pregiudiziale.

Motivazione:

53. Quanto al diritto di accesso alle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati di base nonché sul contenuto dei dati comunicati, la direttiva non precisa se tale diritto riguardi il passato né, eventualmente, il periodo nel passato di cui si tiene conto.

54. A tal riguardo occorre constatare che, al fine di garantire l'effetto utile delle disposizioni prese in considerazione ai punti 51 e 52 della presente sentenza, **tale diritto deve necessariamente estendersi al passato**. In caso contrario, infatti, la persona interessata non sarebbe in grado di esercitare efficacemente il suo diritto a fare rettificare, cancellare o congelare i dati ritenuti illeciti o non corretti nonché a procedere giurisdizionalmente ed ottenere il risarcimento del pregiudizio subito.

55. Si rende **necessario stabilire quale sia la portata di tale diritto per il passato**.

56. La Corte ha già affermato che le disposizioni della direttiva sono relativamente generiche, dato ch'essa deve applicarsi a un gran numero di situazioni molto diverse e che la direttiva contiene norme caratterizzate da una certa elasticità che lascia in numerosi casi agli Stati membri il compito di decidere

dei dettagli o di scegliere tra più opzioni (v. sentenza Lindqvist, cit., punto 83). La Corte ha così riconosciuto che gli Stati membri disponevano sotto molti punti di vista di un margine di manovra al fine di trasporre la direttiva (v. sentenza Lindqvist, cit., punto 84). Tale margine di manovra, il quale sussiste relativamente alla trasposizione dell'art. 12, lett. a), della direttiva, non è tuttavia illimitato.

57. La **determinazione di un termine relativo al diritto di accesso** alle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari e sul contenuto dei dati comunicati deve consentire alla persona interessata di esercitare i differenti diritti previsti dalla direttiva e ricordati ai punti 51 e 52 della presente sentenza.

58. La **durata della conservazione** dei dati di base può costituire un utile parametro senza, tuttavia, essere determinante.

(...)

64. **Spetta così agli Stati membri fissare il termine per la conservazione** delle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari e sul contenuto dei dati comunicati e **prevedere un accesso a tali informazioni che costituiscano un giusto equilibrio** tra, da una parte, *l'interesse della persona interessata a tutelare la propria vita privata*, in particolare per mezzo dei diritti alla rettifica, alla cancellazione ed al congelamento dei dati, in caso di non conformità del loro trattamento con la direttiva, nonché del diritto di opposizione e del diritto ad agire in giudizio, e, dall'altra, *l'onere che l'obbligo di conservare tali informazioni comporta per il responsabile del trattamento*.

65. Peraltro, al momento della fissazione di tale termine, occorre anche tenere conto degli obblighi, risultanti dall'art. 6, lett. e), della direttiva, di **prevedere che i dati personali debbano essere conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità** per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati.

66. Nella fattispecie, *una normativa che limiti la conservazione delle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati e sul contenuto dei dati trasmessi ad un periodo di un anno e che limiti in modo corrispondente l'accesso a tali informazioni, benché i dati di base vengano conservati molto più a lungo, non costituisce un giusto equilibrio* tra l'interesse e l'obbligo in questione, salvo che si dimostri che conservare tali informazioni più a lungo comporterebbe un onere eccessivo per il responsabile del trattamento. Spetta tuttavia al giudice nazionale effettuare le necessarie verifiche alla luce delle considerazioni svolte ai punti che precedono.

67. In considerazione di quanto già osservato, non si può accettare l'argomentazione di taluni Stati membri secondo la quale l'applicazione degli artt. 10 e 11 della direttiva renderebbe superflua l'attribuzione di un diritto di accesso alle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari di cui all'art. 12, lett. a), della direttiva per il passato.

68. Infatti, va rilevato che gli artt. 10 e 11 impongono obblighi al responsabile del trattamento, o al suo rappresentante, di informare la persona interessata, a determinate condizioni, in particolare dei destinatari o delle categorie di

destinatari dei dati. Il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, devono comunicare spontaneamente tali informazioni alla persona interessata, segnatamente al momento della raccolta dei dati o, se i dati non vengono raccolti direttamente presso tale persona, al momento della registrazione dei dati o, eventualmente, al momento della comunicazione di tali dati a un terzo.

69. Tali disposizioni intendono quindi imporre obblighi distinti rispetto a quelli imposti dall'art. 12, lett. a), della direttiva. Di conseguenza, essi non riducono in alcun modo l'obbligo imposto agli Stati membri di prevedere che il responsabile del trattamento sia tenuto a dare alla persona interessata accesso alle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari nonché sui dati comunicati qualora tale persona decida di esercitare il diritto di accesso che gli è conferito in forza dell'art. 12, lett. a). Gli Stati membri devono adottare misure per trasporre le disposizioni, da una parte, degli artt. 10 e 11 della direttiva sull'obbligo d'informazione e, dall'altra, quelle dell'art. 12, lett. a), della direttiva, senza che le prime possano attenuare gli obblighi risultanti dalle seconde.

Dispositivo:


L'art. 12, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, impone agli Stati membri di prevedere il diritto di accesso alle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati nonché sul contenuto delle informazioni comunicate **non solo per il presente, ma anche per il passato**. Spetta agli Stati membri fissare il **termine per la conservazione** di tali informazioni nonché il corrispondente accesso alle stesse che costituiscano un giusto equilibrio tra, da una parte, l'interesse della persona di cui trattasi a tutelare la propria vita privata, in particolare tramite i mezzi di intervento e le possibilità di agire in giudizio previste dalla direttiva 95/46, e, dall'altra, l'onere che l'obbligo di conservare tali informazioni comporta per il responsabile del trattamento.

Una normativa che limiti la conservazione delle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati e sul contenuto dei dati trasmessi ad un periodo di un anno e che limiti in misura corrispondente l'accesso a tali informazioni, benché i dati di base vengano conservati molto più a lungo, non può costituire un giusto equilibrio tra l'interesse e l'obbligo in questione, salvo che si dimostri che conservare tali informazioni più a lungo comporterebbe un onere eccessivo per il responsabile del trattamento. Spetta tuttavia al giudice nazionale effettuare le necessarie verifiche.

Accesso, non indiscriminato

- Il diritto di accesso consiste nel «*diritto di ottenere dal responsabile del trattamento (!), senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi, la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati...*
- ... *nella misura in cui l'obiettivo perseguito da tale diritto di accesso possa essere pienamente soddisfatto con un'altra forma di comunicazione, la persona interessata non può trarre né dall'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 né dall'articolo 8, paragrafo 2, della Carta il diritto di ottenere copia del documento o del file originale in cui compaiono tali dati. Al fine di non dare alla persona interessata accesso ad informazioni diverse dai dati personali che la riguardano, quest'ultima può ottenere una copia del documento o del file originale nella quale tali informazioni diverse siano state rese illeggibili.».*

CGUE, CAUSE RIUNITE C-141/12 E C-372/12, SENTENZA DEL 17 LUGLIO 2014, *YS contro Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contro M e S*, domande di pronuncia pregiudiziale.



Il diritto di rettifica

Diritto di rettifica

Conformemente al **principio di esattezza dei d.p.**,

- l'interessato ha il diritto (art. 16) di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo

la rettifica dei d.p. inesatti.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha inoltre

- il diritto di ottenere **l'integrazione dei dati personali incompleti**, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Quando contesta l'esattezza dei d.p., l'interessato ha **anche il diritto di ottenere** dal TDTR **la limitazione del tr.** per il tempo necessario alla verifica (art. 18,1,a).

Diritto di rettifica /2

L'**accuratezza** dei dati personali è dunque **essenziale per assicurare un alto livello di protezione** dei dati degli interessati.

Nella maggior parte dei casi, sarà sufficiente *la semplice richiesta dell'interessato* (per es. un cambio d'indirizzo o altri dati di contatto, o la correzione del nome).

Può però anche essere necessario – se la richiesta di rettifica ha particolare rilevanza giuridica – *che il TDR richieda specifica documentazione a riprova della rettifica,*

purché ciò non si traduca in un onere irragionevole per l'interessato, preclusivo del diritto di rettifica.

Diritto di rettifica e diritti umani

In un caso portato avanti alla CEDU, il ricorrente non era stato in grado di ottenere la modifica della propria origine etnica (non moldava bensì rumena) in documenti ufficiali, a causa del fatto che – secondo le autorità statali – non aveva motivato la sua richiesta.

Tuttavia, *l'affermazione del richiedente si basava su qualcosa di più della percezione soggettiva della propria etnia: egli infatti aveva fornito collegamenti oggettivamente verificabili con il gruppo etnico rumeno (lingua, nome, etc.).* Nondimeno, secondo la legge nazionale, al richiedente era stato richiesto di *fornire la prova che i suoi genitori erano appartenuti al gruppo etnico rumeno.*


Corte europea dei diritti umani (CEDU), Ciubotaru / Moldova, No. 27138/04, 27 aprile 2010.

Diritto di rettifica e diritti umani /2


Date le realtà storiche della Moldova, **tale requisito aveva creato una barriera insormontabile alla registrazione** di un'identità etnica diversa da quella che le autorità sovietiche avevano registrato riguardo ai suoi genitori.

Nell'impedire al ricorrente di esaminare la sua pretesa alla luce di prove oggettivamente verificabili, **lo Stato non aveva rispettato l'obbligo positivo di assicurare al richiedente un effettivo rispetto per la sua vita privata**. La Corte ha concluso che vi era stata **violazione dell'articolo 8 della CEDU**.

Corte europea dei diritti umani (CEDU), Ciubotaru / Moldova, No. 27138/04, 27 aprile 2010.



Il diritto «all'oblio»



Diritto «all'oblio» (diritto alla cancellazione)

L'interessato ha il **diritto di ottenere la cancellazione** dei dati personali che lo riguardano (art. 17), senza ingiustificato ritardo

e il TDTR ha **l'obbligo di cancellare** i dati personali,


in una serie di casi, **tassativi**, in cui **la conservazione di tali dati è illegittima** perché: **viola il regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri** cui è soggetto il titolare del trattamento,

in particolare – per es. – quando i d.p. non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.

65° CONSIDERANDUM — Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la **rettifica dei dati personali** che la riguardano e il «**diritto all'oblio**» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il **diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento** dei dati personali che lo riguardano o **quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento**. *Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore.* Tuttavia, **dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede**

giudiziaria.

66° CONSIDERANDUM — Per rafforzare il «*diritto all'oblio*» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti **misure ragionate** tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, **comprese misure tecniche**, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.




Diritto «all'oblio» (diritto alla cancellazione) /2

L'interessato ha il **diritto di ottenere la cancellazione** dei dati personali che lo riguardano ^(art. 17), senza ingiustificato ritardo

e il TDTR ha l'**obbligo di cancellare** i d.p.,

se sussiste **uno** dei seguenti **motivi**:


- i d.p. **non sono più necessari** *rispetto alle finalità* della raccolta o del trattamento
- è stato **revocato il consenso** *a meno che non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento*



Diritto «all'oblio» (diritto alla cancellazione) /3

- è stato esercitato il **diritto di opposizione** e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento
- è stato esercitato il **diritto di opposizione** a un tr. con finalità di marketing diretto (dir. incondizionato di opposizione)
- il **trattamento è illecito** (quando il trattamento dei dati personali non sia altrimenti conforme al regolamento).


L'onere della prova circa la legittimità del trattamento ricadrà sui TDTR, in quanto responsabili della liceità del trattamento: secondo al principio di accountability, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che esiste una solida base giuridica per il trattamento dei dati, altrimenti il trattamento non può proseguire.



Diritto «all'oblio» (diritto alla cancellazione) /4

- esiste un **obbligo legale di cancellazione** previsto dal diritto dell'Unione o dello St.m. cui è soggetto il TDTR
- si tratta di **dati di un minore** raccolti per un servizio della società dell'informazione

Il «diritto all'oblio» è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore ^(65° Cons.).



Diritto «all'oblio» (diritto alla cancellazione) /5

Se sussiste l'obbligo di cancellazione relativamente a d.p. che erano stati resi pubblici, il TDTR **deve** (art. 17,2)

- adottare le **misure ragionevoli, anche tecniche**, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali,
- tenendo conto della **tecnologia disponibile** e dei **costi di attuazione**.

«il gestore di un motore di ricerca (CGUE 2014, Caso Google) è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita».

CGUE, C-131/12, GRANDE SEZIONE, SENTENZA DEL 13 MAGGIO 2014, *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, domanda di pronuncia pregiudiziale;

DISPOSITIVO:


“1) L'articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di cui sopra.

2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e

l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro.

3) Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, **il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.** —

4) Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, **si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato.** Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, **i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona.** Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.”.



Diritto «all'oblio» (diritto alla cancellazione) /6


È escluso l'obbligo di cancellazione (art. 17,3) quando il trattamento è necessario:

- per l'esercizio del **diritto alla libertà di espressione e di informazione**
- per l'adempimento di un **obbligo legale che richieda il tr.**
- o per l'esecuzione di un **compito svolto nel pubblico interesse**
- oppure nell'**esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento

Articolo 17

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:


- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.



Diritto «all'oblio» (diritto alla cancellazione) 17

- per motivi di interesse pubblico nel settore della **sanità pubblica** nei casi di cui all'art. 9,2, h-i, e 9,3:
 - finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali
 - protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici

in tutti i casi, a condizione che i d.p. siano trattati da o sotto la responsabilità di un **professionista soggetto al segreto professionale** ovvero da una **persona soggetta ad un obbligo legale di segretezza**.



Diritto «all'oblio» (diritto alla cancellazione) /8

Infine, il «diritto all'oblio» **non può essere esercitato** se il trattamento è necessario:

- a **fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici**
nei limiti in cui l'esercizio del diritto alla cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento
- per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un **diritto in sede giudiziaria**.

Diritto all'oblio e motori di ricerca (approfondimento)

- «... *l'attività di un motore di ricerca* consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, *deve essere qualificata come «trattamento di dati personali»*;
- ... il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» ^[titolare] del trattamento summenzionato;
- ... *il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita...*»

CGUE, C-131/12, GRANDE SEZIONE, SENTENZA DEL 13 MAGGIO 2014, *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, domanda di pronuncia pregiudiziale.

«... un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro ... qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro **una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari** proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro...

Diritto all'oblio e motori di ricerca /2

- «... si deve *verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato.* Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, *i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.*».

CGUE, C-131/12, GRANDE SEZIONE, SENTENZA DEL 13 MAGGIO 2014, *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, domanda di pronuncia pregiudiziale.

Diritto all'oblio: un caso italiano (registro imprese)

- «... gli Stati membri, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46, **non sono tenuti a garantire** alle persone fisiche ... **il diritto di ottenere, in ogni caso, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società [di capitali], la cancellazione dei dati personali che le riguardano, iscritti nel registro [delle imprese], o il congelamento degli stessi nei confronti del pubblico...**
- ... [ciò] **non sfocia, peraltro, in un'ingerenza sproporzionata nei diritti fondamentali** delle persone interessate, ... garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta... appare giustificato che le persone fisiche che scelgono di prender parte agli scambi economici attraverso una simile società siano obbligate a rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e alle loro funzioni in seno alle stesse, tanto più che tali persone sono consapevoli di detto obbligo nel momento in cui decidono di impegnarsi in un'attività del genere...».

CGUE, C-398/15, SECONDA SEZIONE, SENTENZA DEL 9 MARZO 2017, *Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contro Salvatore Manni*, domanda di pronuncia pregiudiziale.


MOTIVAZIONE: “56 ..., gli Stati membri, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46, non sono tenuti a garantire alle persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva 68/151 il diritto di ottenere, in ogni caso, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società di cui trattasi, la cancellazione dei dati personali che le riguardano, iscritti nel registro ai sensi della disposizione da ultimo citata, o il congelamento degli stessi nei confronti del pubblico. — 57 Tale interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46 non sfocia, peraltro, in un'ingerenza sproporzionata nei diritti fondamentali delle persone interessate, ed in particolare nel loro diritto al rispetto della vita privata nonché nel loro diritto alla tutela dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. — 58 Infatti, da un lato, l'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), e l'articolo 3 della direttiva 68/151 impongono la pubblicità solamente per un numero limitato di dati personali, ossia quelli relativi all'identità e alle rispettive funzioni delle persone che hanno il potere di obbligare la società interessata di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio, o che partecipano all'amministrazione, all'ispezione o al controllo della società, o che sono stati

nominati liquidatori della stessa. — 59 Dall'altro lato, come rilevato al punto 49 della presente sentenza, la direttiva 68/151 prevede la pubblicità per i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j) della stessa, segnatamente in ragione del fatto che le società per azioni e le società a responsabilità limitata offrono come unica garanzia per i terzi il proprio patrimonio sociale, circostanza che comporta un rischio economico accresciuto per questi ultimi. Tenuto conto di tale elemento, appare giustificato che le persone fisiche che scelgono di prender parte agli scambi economici attraverso una simile società siano obbligate a rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e alle loro funzioni in seno alle stesse, tanto più che tali persone sono consapevoli di detto obbligo nel momento in cui decidono di impegnarsi in un'attività del genere. — 60 Infine, quanto all'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, si deve constatare che, sebbene risulti da quanto precede che nella ponderazione da farsi nell'ambito di detta disposizione prevalgono, in linea di principio, l'esigenza di tutelare gli interessi dei terzi nei confronti delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e di garantire la certezza del diritto, la lealtà delle transazioni commerciali e, quindi, il buon funzionamento del mercato interno, non si può tuttavia escludere che possano sussistere situazioni particolari in cui ragioni preminenti e legittime connesse al caso concreto della persona interessata giustificano, in via eccezionale, che l'accesso ai dati personali ad essa relativi iscritti nel registro sia limitato, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società di cui trattasi, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. — 61 A tale proposito, occorre nondimeno precisare che, poiché l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 si applica salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale, la decisione finale circa la possibilità che le persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva 68/151 chiedano all'autorità incaricata della tenuta del registro una simile limitazione dell'accesso ai dati personali che le riguardano, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, spetta ai legislatori nazionali. — 62 Spetta al giudice del rinvio verificare lo stato del proprio diritto nazionale su questo punto. — 63 Ove da una simile verifica risulti che il diritto nazionale consente richieste del genere, spetterà al giudice del rinvio valutare, alla luce dell'insieme delle circostanze rilevanti e tenuto conto del termine decorso dopo lo scioglimento della società interessata, l'eventuale esistenza di ragioni preminenti e legittime che sarebbero, se del caso, tali da giustificare, in via eccezionale, una limitazione all'accesso di terzi ai dati relativi al sig. Manni nel registro delle imprese, dai quali emerge che quest'ultimo è stato amministratore unico e liquidatore della Immobiliare Salentina. A tale proposito, si deve rilevare che il solo presumere che gli immobili di un complesso turistico costruito dalla Italiana Costruzioni, di cui il sig. Manni è attualmente amministratore unico, non si vendano perché i potenziali acquirenti di tali immobili hanno accesso ai dati in questione nel registro delle imprese, non può essere sufficiente a costituire una simile ragione, tenuto conto, in particolare, del legittimo interesse di questi ultimi a disporre di tali informazioni.”.


Diritto all'oblio: un caso italiano (registro imprese) /2

- «... [occorre] *valutare*, alla luce dell'insieme delle circostanze rilevanti e tenuto conto del termine decorso dopo lo scioglimento della società interessata, *l'eventuale esistenza di ragioni preminenti e legittime* che sarebbero, se del caso, *tali da giustificare, in via eccezionale, una limitazione all'accesso di terzi ai dati relativi al sig. Manni nel registro delle imprese...*
- ... A tale proposito, si deve rilevare che *il solo presumere che gli immobili di un complesso turistico costruito dalla Italiana Costruzioni, di cui il sig. Manni è attualmente amministratore unico, non si vendano perché i potenziali acquirenti di tali immobili hanno accesso ai dati in questione nel registro delle imprese, non può essere sufficiente a costituire una simile ragione, tenuto conto, in particolare, del legittimo interesse di questi ultimi a disporre di tali informazioni.»*

CGUE, C-398/15, SECONDA SEZIONE, SENTENZA DEL 9 MARZO 2017, *Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contro Salvatore Manni*, domanda di pronuncia pregiudiziale.



Il diritto alla limitazione del trattamento



Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato ha il **diritto di ottenere** dal TDTR la limitazione del trattamento nelle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato **contesta l'esattezza** dei d.p., la limitazione dovrà valere per il periodo necessario al TDTR per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il **trattamento è illecito** e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

07/06/2018

© ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU

105

ARTICOLO 18 – DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO — 1.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo [21](#), paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

67° Considerandum, p. 36; per la definizione, ved. Articolo 4 – Definizioni, n. 3).




Diritto alla limitazione del trattamento /2

L'interessato ha il **diritto di ottenere** dal TDTR la limitazione del trattamento nelle seguenti ipotesi ^(segue):

- c) i d.p. sono **necessari all'interessato** per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il TDTR non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;


- d) l'interessato **ha esercitato il diritto di opposizione**, in attesa della verifica in merito all'eventuale *prevalenza di motivi legittimi cogenti del TDTR* rispetto a quelli dell'interessato.



Diritto alla limitazione del trattamento /3

- L'interessato **deve essere informato** dal TDTR dell'esistenza del diritto alla limitazione.
- L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento **deve essere informato** dal TDTR **prima** che detta limitazione **sia revocata**.

Non si deve **confondere** con la «**limitazione della conservazione**» dei d.p., che è uno dei principi generali che regolano il trattamento, imponendo specifici obblighi al TDTR.




Che cos'è la «limitazione di trattamento»?

La limitazione di trattamento è una particolare modalità del tr. che consiste nel «contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro».

- Quando si ha un trattamento soggetto a limitazione, esso di norma potrà consistere nella mera conservazione dei dati personali
 - salvo che vi sia il consenso dell'interessato per ulteriori forme di trattamento; *oppure*
 - per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
 - per tutelare i diritti di un'altra persona (fisica o giuridica)
 - per motivi di interesse pubblico rilevante.

67° CONSIDERANDUM — Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali

potrebbero consistere, tra l'altro, nel **trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema** di trattamento, nel **rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti** o nel **rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web**. Negli *archivi automatizzati*, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere **assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati**. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.




Obblighi di **notifica ai destinatari**

- Il TDTR **comunica** (art. 19) **a ciascuno dei destinatari** cui sono stati trasmessi i dati personali
 - le eventuali **rettifiche**
 - o **cancellazioni**
 - o **limitazioni del trattamento,**

salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

- Il TDTR, *se l'interessato lo richiede*, deve **comunicargli tali destinatari**.

31° CONSIDERANDUM — Le **autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale** ai fini dell'esercizio della loro missione istituzionale, quali autorità fiscali e doganali, unità di indagine finanziaria, autorità amministrative indipendenti o autorità dei mercati finanziari, responsabili della regolamentazione e della vigilanza dei mercati dei valori mobiliari, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che sono necessari per svolgere una specifica indagine nell'interesse generale, conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri. **Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche** dovrebbero sempre essere scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre all'interconnessione di archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento.




Il diritto alla portabilità

WP242 rev. 01/2016-2017

«L'articolo 20 del regolamento generale sulla protezione dei dati introduce il nuovo diritto alla portabilità dei dati, che per molti aspetti si differenzia dal diritto di accesso pur essendo a quest'ultimo strettamente connesso. Il diritto alla portabilità dei dati permette agli interessati di ricevere i dati personali da loro forniti al titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente, e di trasmetterli a un diverso titolare. L'obiettivo ultimo è accrescere il controllo degli interessati sui propri dati personali.

Consentendo la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, il diritto alla portabilità rappresenta anche uno strumento importante a supporto della libera circolazione dei dati personali nell'UE e in favore della concorrenza fra i titolari. Questo nuovo diritto faciliterà il passaggio da un fornitore di servizi all'altro e potrà, quindi, favorire la creazione di nuovi servizi nel quadro della strategia per il mercato unico digitale.»



Diritto alla portabilità dei dati personali

Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati il RGPD riconosce all'interessato il **diritto alla portabilità** dei d.p. (art. 20), ossia il diritto:


- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i d.p. che lo riguardano, che abbia fornito a un TDTR, e
- di trasmettere tali dati a un altro TDTR senza impedimenti da parte del TDTR cui li ha forniti.

Deve trattarsi di trattamenti basati sul consenso oppure necessari all'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali.

In entrambi i casi, deve trattarsi di trattamenti automatizzati.

68° CONSIDERANDUM — Per rafforzare ulteriormente il **controllo sui propri dati** è opportuno anche che l'interessato abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare **formati interoperabili** che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto dell'interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del

presente regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti l'interessato forniti da quest'ultimo per l'esecuzione di un contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati personali siano necessari all'esecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile, l'interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro.



Diritto alla portabilità dei d.p. /2

- Non sussiste, dunque, il diritto alla portabilità dei d.p. qualora il tr. si basi su un *fondamento giuridico diverso dal consenso o da un contratto*, per esempio ^(68° Cons.):
 - nei confronti dei TDTR che trattano dati personali nell'*esercizio di funzioni pubbliche*
 - se il tr. è necessario per l'*adempimento di un obbligo legale*
 - o per l'esecuzione di un compito svolto *nel pubblico interesse* oppure *nell'esercizio di pubblici poteri*
- Per contro, non sussiste l'obbligo per i TDTR di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili.


L'interessato ha il diritto di ottenere *la trasmissione diretta dei dati personali da un TDTR all'altro*, se tecnicamente fattibile.

«Il nuovo diritto alla portabilità intende promuovere il controllo degli interessati sui propri dati personali, facilitando la circolazione, la copia o la trasmissione dei dati da un ambiente informatico all'altro (che si tratti dei propri sistemi, dei sistemi di soggetti terzi fidati, o di quelli di un diverso titolare del trattamento).».

«- **Il diritto di ricevere dati personali** — In primo luogo, la portabilità dei dati comprende il diritto dell'interessato di ricevere un sottoinsieme dei dati personali che lo riguardano trattati da un titolare, e di conservarli in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. *Tale conservazione può avvenire su un supporto personale o su un cloud privato, senza comportare necessariamente la trasmissione dei dati a un altro titolare del trattamento. In questo senso, il diritto alla portabilità costituisce un'integrazione del diritto di accesso.* Un aspetto specifico della portabilità consiste nel suo essere uno **strumento con cui gli interessati possono facilmente gestire e riutilizzare dati personali in piena autonomia**. I dati in questione devono essere ricevuti "in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico". Per esempio, un interessato potrebbe voler recuperare l'elenco dei brani musicali preferiti (o ascoltati) detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire quante volte ha ascoltato determinati brani o stabilire cosa acquistare o ascoltare su un'altra piattaforma di musica digitale. Potrebbe anche voler recuperare la rubrica dei contatti di posta elettronica su web, magari per costruire una lista degli invitati al proprio matrimonio, oppure ricavare informazioni sugli acquisti effettuati utilizzando varie carte di fidelizzazione per calcolare la propria impronta ecologica di carbonio.».

«- **Il diritto di trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento** — In secondo luogo, l’articolo 20, primo paragrafo, dà agli interessati il **diritto di trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento** “senza impedimenti”. I dati possono essere trasmessi direttamente da un titolare all’altro su richiesta dell’interessato, e ove ciò sia tecnicamente possibile (articolo 20, paragrafo 2). In questo senso, il considerando 68 promuove lo sviluppo di formati interoperabili da parte dei titolari così da consentire la portabilità dei dati, ma **non configura un obbligo** in capo ai titolari stessi di introdurre o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Tuttavia, il RGPD **vieta ai titolari di creare ostacoli** alla trasmissione dei dati.

In sostanza, questa componente del diritto alla portabilità configura per gli interessati **la possibilità non soltanto di ottenere e riutilizzare i dati forniti a un titolare del trattamento, bensì anche di trasmettere questi dati a un diverso fornitore di servizi** (appartenente allo stesso o a un diverso settore di attività). L’aspettativa è che, oltre ad **ampliare il margine di controllo dei consumatori** impedendo forme di “lock-in” tecnologico, il diritto alla portabilità dei dati promuova l’innovazione e la condivisione di dati personali fra titolari del trattamento in piena sicurezza e sotto il controllo dell’interessato.



Diritto alla portabilità dei d.p. /3

- L'esercizio del diritto alla portabilità **non pregiudica il diritto alla cancellazione** dei d.p. (art. 20,3).
- Tale diritto, come si è appena visto, **non si applica** ai tr. necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri (art. 20,3).
- Infine, l'esercizio del diritto alla portabilità **non deve ledere i diritti e le libertà altrui** (art. 20,4).

«Ne deriva che, per evitare di ledere diritti e libertà dei terzi interessati, **il trattamento dei dati personali in questione da parte di un diverso titolare è consentito soltanto nella misura in cui i dati rimangano nell'esclusiva disponibilità dell'utente che ne aveva richiesto la portabilità** e siano utilizzati esclusivamente per finalità personali o domestiche. **Il "nuovo" titolare che ha ricevuto tali dati** (anche direttamente, se così chiede l'utente) **non può utilizzare i dati riferiti a terzi per le proprie finalità** – per esempio, per proporre offerte di marketing e servizi ai suddetti terzi, o per arricchire il profilo dei terzi interessati e ricostruire il loro contesto sociale a loro insaputa e senza il loro consenso. **Né può utilizzarli per ricavare informazioni sui terzi in oggetto e creare profili specifici**, anche se già ne detiene i dati personali. In caso contrario, è verosimile che il trattamento risulti illecito e violi il principio di correttezza, soprattutto se i terzi in questione non ricevono informativa e non sono in grado di esercitare i diritti loro riconosciuti in quanto interessati dal trattamento.

Inoltre, per ridurre ulteriormente i rischi a carico di altri interessati i cui dati siano passibili di portabilità, è opportuno che tutti i titolari – sia coloro che "inviano" sia coloro che "ricevono" i dati – rendano disponibili strumenti per consentire agli interessati di scegliere i dati che desiderano trasmettere e ricevere escludendo (se del caso) i dati di altri interessati.

Portabilità e trasferimento dei dati ad altro titolare

Come si configura il trasferimento dei d.p. da un titolare all'altro?

- I titolari che danno seguito a richieste di portabilità nei termini di cui all'articolo 20 **non sono responsabili del trattamento effettuato dal singolo interessato o da un'altra società che riceva i dati in questione**. Essi agiscono per conto dell'interessato, *anche se i dati personali sono trasmessi direttamente a un diverso titolare*.
- Il soggetto "ricevente" assume il ruolo di titolare nei riguardi dei dati personali in questione ed è tenuto all'osservanza dei principi fissati nell'articolo 5 del RGPD. Ne deriva che **il "nuovo" titolare ricevente deve specificare con chiarezza le finalità di ogni nuovo trattamento prima che sia formulata la richiesta di trasmissione diretta dei dati portabili**, conformemente con i requisiti di trasparenza fissati all'articolo 12 del regolamento.

WP242 rev. 01/2016-2017

«In questo senso, il titolare che dia seguito alla richiesta di portabilità non è responsabile dell'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati da parte del titolare ricevente, visto che quest'ultimo non viene da lui selezionato. Al contempo, *il titolare cui l'interessato si rivolge dovrebbe prevedere garanzie idonee a far sì che ogni sua attività corrisponda alle richieste dell'interessato stesso*; per esempio, potrebbe stabilire procedure atte a garantire che le categorie di dati personali trasmessi corrispondano in pieno a quelle che l'interessato desidera siano trasmesse. A tal fine, si potrebbe chiedere conferma all'interessato prima di procedere alla trasmissione, oppure in un momento antecedente quando viene prestato il consenso iniziale al trattamento ovvero viene perfezionato il contratto.

I titolari che ottemperano a una richiesta di portabilità non hanno alcun obbligo specifico di verificare la qualità dei dati prima di trasmetterli. Naturalmente *i dati in questione dovrebbero già rispettare i requisiti di esattezza e aggiornamento* conformemente ai principi fissati nell'articolo 5, paragrafo 1, del RGPD. Inoltre, **la portabilità non impone al titolare alcun obbligo di conservazione** dei dati per un periodo superiore al necessario ovvero ulteriore rispetto a quello eventualmente specificato. Soprattutto, *non impone alcun obbligo ulteriore di conservazione dei dati personali al solo scopo di adempiere a una potenziale richiesta di portabilità*.

... il nuovo titolare dovrebbe astenersi dal trattare dati personali che non siano pertinenti, e il trattamento dovrebbe limitarsi ai dati necessari per le nuove finalità anche se i dati personali in questione fanno parte di un più ampio insieme di dati trasmessi attraverso una procedura di portabilità. *I dati personali che non risultano*

necessari per le finalità perseguite dal nuovo trattamento devono essere cancellati quanto prima.



Portabilità ed altri diritti dell'interessato

L'esercizio del diritto alla portabilità dei dati
non pregiudica nessuno degli altri diritti:

- l'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dal RGPD fintanto che prosegue il trattamento effettuato dal titolare;
- non comporta la cancellazione automatica dei dati;
- non incide sul periodo di conservazione previsto originariamente;
- non compromette il diritto alla cancellazione con il «pretesto» della portabilità;
- non esaurisce il diritto di accesso di cui all'art. 15...



Quali dati sono portabili?

- Qualsiasi richiesta di portabilità può applicarsi solo a **dati personali che riguardano l'interessato** (non dati anonimi o relativi ad altra persona).
- Deve trattarsi di dati personali **forniti dall'interessato**:

la nozione di **dati "forniti da" un interessato** dovrebbe riferirsi *anche ai d.p. osservati sulla base delle attività svolte dagli utenti*, come per esempio i dati grezzi generati da un contatore intelligente o altri oggetti connessi, le registrazioni delle attività svolte, la cronologia della navigazione su un sito web o delle ricerche effettuate.

Pertanto, l'espressione "forniti da" si riferisce ai *d.p. relativi ad attività compiute dall'interessato o derivanti dall'osservazione del comportamento di tale interessato, con esclusione dei dati derivanti dalla successiva analisi di tale comportamento*. Viceversa, *tutti i d.p. che siano creati dal titolare nell'ambito di un trattamento*, per esempio attraverso procedure di personalizzazione o finalizzate alla formulazione di raccomandazioni, o attraverso la categorizzazione o profilazione degli utenti, *sono dati derivati o dedotti dai dati personali forniti dall'interessato e non ricadono nell'ambito del diritto alla portabilità*.

WP242 rev. 01/2016-2017

«In molti casi i titolari trattano informazioni contenenti dati personali relativi a una pluralità di interessati; non è possibile, pertanto, dare un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'espressione "dati personali che riguardano l'interessato". Per esempio, i tabulati telefonici riferiti a un abbonato, la messaggistica interpersonale o i dati VoIP comprendono talora informazioni su terzi in rapporto alle chiamate in entrata e in uscita. Anche se si tratta di tabulati contenenti dati personali relativi a una pluralità di individui, l'abbonato deve avere la possibilità di ottenere tali informazioni a seguito di una richiesta di portabilità visto che i tabulati contengono (anche) dati relativi all'interessato. Se però questi stessi tabulati sono poi trasmessi a un diverso titolare del trattamento, quest'ultimo non dovrà elaborarli per finalità lesive dei diritti e delle libertà dei terzi in questione.».

«Non appartengono a quest'ultima categoria [dati forniti dall'interessato] **i dati generati dal titolare (utilizzando come input i dati osservati o forniti direttamente), per esempio il profilo-utente** creato a partire dall'analisi dei dati grezzi generati da un contatore intelligente.

Si può operare una differenziazione fra le varie categorie di dati in rapporto alla rispettiva origine per stabilire se si applichi il diritto alla loro portabilità. Le categorie seguenti sono classificabili fra i dati "forniti dall'interessato":


- **dati forniti consapevolmente e attivamente dall'interessato**: indirizzo postale, nome utente, età, ecc.;

- **dati osservati forniti dall'interessato attraverso la fruizione di un servizio o l'utilizzo di un dispositivo.** Questa categoria comprende, per esempio, la cronologia delle ricerche effettuate dall'interessato, dati relativi al traffico, dati relativi all'ubicazione nonché altri dati grezzi come la frequenza cardiaca registrata da dispositivi sanitari o di fitness.


Viceversa, **i dati inferenziali e derivati sono creati dal titolare sulla base dei dati "forniti dall'interessato"**. Per esempio, l'esito di una valutazione concernente la salute di un utente o il profilo creato nell'ambito di disposizioni in materia finanziaria e di gestione del rischio (per esempio, al fine di attribuire uno score creditizio o di ottemperare a normativa antiriciclaggio) non possono essere considerati, di per sé, dati "forniti dall'interessato". Anche se questi dati fanno parte, in certi casi, del profilo di cui è in possesso il titolare e sono dedotti o derivati dall'analisi di dati forniti dall'interessato (per esempio attraverso le attività da questi compiute), essi non sono generalmente annoverati fra i "dati forniti dall'interessato" e, pertanto, esulano dal campo di applicazione di questo nuovo diritto.

Cionondimeno, l'interessato può sempre esercitare il "diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali" nonché informazioni riguardanti "l'esistenza di decisioni automatizzate, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato", in base all'articolo 15 del RGPD (relativo al diritto di accesso).

In linea di principio e alla luce delle finalità sottese al diritto alla portabilità dei dati, **l'espressione "forniti dall'interessato" deve essere interpretata in modo estensivo escludendo unicamente "dati inferenziali" e "dati derivati"**, i quali comprendono i dati personali generati da un fornitore di servizi (per esempio, i risultati prodotti da un algoritmo). Il titolare può escludere i suddetti dati inferenziali e dovrebbe, invece, ricomprendervi tutti gli altri dati personali forniti dall'interessato attraverso gli strumenti messi a disposizione dal titolare stesso.».



Il diritto di opposizione



Diritto di opposizione


Si è visto come il tr. di d.p. è **lecito** quando è necessario (art. 6,1,e-f):

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri,
- per il perseguimento del legittimo interesse del TDTR o di terzi.
- Il RGPD (art. 21) riconosce all'interessato il **diritto di opporsi a tali trattamenti, compresa la profilazione, in qualsiasi momento** e per motivi connessi alla sua situazione particolare.

In caso di opposizione, il TDTR si deve astenere dall'ulteriore trattamento.

69° CONSIDERANDUM — Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, **l'interessato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare.** È opportuno che incomba al titolare del trattamento **dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono** sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

70° CONSIDERANDUM — Qualora i dati personali siano trattati per **finalità di marketing diretto**, l'interessato dovrebbe avere il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione.



Diritto di opposizione /2

... il TDTR si deve astenere dall'ulteriore trattamento, **salvo che** (art. 21,1)

- **dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti** per procedere comunque al trattamento:
 - e allora dovrà trattarsi di **motivi che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà** dell'interessato,
- oppure **per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria**.

Obblighi particolari di informazione: il diritto di opposizione è **esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato** ed è presentato **chiaramente e separatamente** da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato (art. 21,4).




Diritto di opposizione al marketing diretto

- L'interessato ha inoltre il **diritto di opporsi** (art. 21,2-3) **in qualsiasi momento** e senza oneri («gratuitamente») **al tr. dei d.p. effettuato per finalità di marketing diretto**, compresa la **profilazione** (se connessa a tale finalità).
- In caso di opposizione, **i d.p. non sono più oggetto di tr. per tali finalità**: il TDTR **deve** cessare il trattamento.

Obblighi particolari di informazione: anche in questo caso il diritto di opposizione è **esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato** ed è presentato **chiaramente e separatamente** da qualsiasi altra informazione **al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato** (art. 21,4).


I «**motivi legittimi cogenti**» che limitano il diritto di opposizione

- Incombe sul titolare del trattamento **dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono** sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato (69° Cons.).
- I diritti dell'interessato *prevalgono "come regola generale" sugli interessi economici di un titolare a seconda della natura delle informazioni* in questione e della sensibilità di esse per la vita privata dell'interessato e per l'interesse del pubblico ad avere queste informazioni (CGUE, Google Spain).
- "...non può essere escluso [...] che possano esserci situazioni specifiche in cui le ragioni imperative e legittime relative al caso specifico della persona interessata giustificano eccezionalmente di limitare l'accesso ai dati personali inseriti nel registro, allo scadere di un periodo sufficientemente lungo [...], a terze parti che possono dimostrare un interesse specifico alla loro consultazione" (CGUE, Manni).




Diritto di opposizione in altri ambiti

- L'interessato ha inoltre il **diritto di opporsi** (art. 21,5), fatta salva la direttiva 2002/58/CE, **anche nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione:**
 - in tal caso deve poter **esercitare il diritto di opposizione con mezzi automatizzati** che utilizzano specifiche tecniche.
- L'interessato ha infine il **diritto di opporsi** (art. 21,6), per motivi connessi alla sua situazione particolare, ai trattamenti a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
 - *salvo che* il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.



Diritti nel caso di processi decisionali automatizzati



Processi decisionali automatizzati e profilazione

- L'interessato ha il **diritto** (art. 22)
- di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul tr. automatizzato di d.p., *compresa la profilazione*,
 - che produca effetti giuridici che lo riguardano
 - o che incida in modo analogo *significativamente* sulla sua persona.


Per esempio ^(71° Cons) il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.

71° CONSIDERANDUM — L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la «**profilazione**», che consiste in una forma di **trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali** concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio

consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a **garanzie adeguate**, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.

Al fine di garantire un **trattamento corretto e trasparente** nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di **garantire la sicurezza dei dati personali** secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro **effetti discriminatori** nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano **misure aventi tali effetti**. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.

72° CONSIDERANDUM — La **profilazione** è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali, quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento («*comitato*») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto.



Che cos'è la «profilazione»?

È qualsiasi forma di **trattamento automatizzato di dati personali** consistente nell'utilizzo di tali dati per

valutare determinati aspetti personali

relativi a una persona fisica, in particolare *per analizzare* o *prevedere* aspetti riguardanti:

il <u>rendimento professionale</u> ,	l' <u>affidabilità</u> ,
la <u>situazione economica</u> ,	il <u>comportamento</u> ,
la <u>salute</u> ,	l' <u>ubicazione</u>
le <u>preferenze personali</u> ,	o gli <u>spostamenti</u> di detta
gli <u>interessi</u> ,	persona fisica.

07/06/2018

COPYRIGHT © 2018 — MARZIO VAGLIO


125

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONI – n. 4

—————///

(24° Considerandum, 33° Considerandum, 71° Considerandum, 72° Considerandum)


- CDE, raccomandazione sulla profilazione del 23 novembre 2010, che riconosce la legittimità del trattamento di dati personali per finalità di profilazione se necessario per gli interessi legittimi altrui, tranne qualora prevalgano su tali interessi i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
- (C24) Monitoraggio del comportamento: per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al **controllo del comportamento** dell'interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.
- (C60) ... l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa.
- (C70) Finalità di marketing diretto: l'interessato dovrebbe avere il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione.



Processi decisionali automatizzati e profilazione /2

Processi decisionali automatizzati e profilazione sono però **consentiti** (art. 22,2) **se la decisione:**

- è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un **contratto** tra interessato e TDTR,
- è **autorizzata dal diritto** Ue o dello St.m. cui è soggetto il TDTR, *con misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato,*
- si basa sul **consenso esplicito** dell'interessato.



Processi decisionali automatizzati e profilazione /3


- Quando processi decisionali automatizzati e profilazione **sono consentiti** per la conclusione o l'esecuzione di un contratto ovvero in base al consenso dell'interessato **è prevista una tutela rafforzata** (art. 22,3):
- il TDTR **deve attuare misure appropriate** per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, che prevedano **«almeno»**:
 - il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del TDTR
 - il diritto di esprimere la propria opinione
 - e di contestare la decisione.

71° CONSIDERANDUM — L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la **«profilazione»**, che consiste in una forma di **trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali** concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio

consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a **garanzie adeguate**, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.

Al fine di garantire un **trattamento corretto e trasparente** nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di **garantire la sicurezza dei dati personali** secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro **effetti discriminatori** nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano **misure aventi tali effetti**. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.

72° CONSIDERANDUM — La **profilazione** è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali, quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento («*comitato*») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto.



Processi decisionali automatizzati e profilazione /4

- Ricordiamo poi il **contenuto** più ampio, in questi casi, stabilito per l'**informativa** (art. 13,2,f – art. 14,2,g):
- il TDTR ha l'obbligo di informare l'interessato circa:


«l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.»

71° CONSIDERANDUM — L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la **«profilazione»**, che consiste in una forma di **trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali** concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio

consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a **garanzie adeguate**, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.

Al fine di garantire un **trattamento corretto e trasparente** nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di **garantire la sicurezza dei dati personali** secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro **effetti discriminatori** nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano **misure aventi tali effetti**. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.

72° CONSIDERANDUM — La **profilazione** è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali, quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento («*comitato*») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto.



Processi decisionali automatizzati e profilazione /5

- Processi decisionali automatizzati e profilazione, infine, **NON possono mai basarsi** (art. 22,4) **sulle categorie particolari di d.p.:**

dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.


- salvo che vi sia il **consenso esplicito** al tr. di tali d.p. per una o più **finalità specifiche** (art. 9,2,a); oppure
- si tratti di un **tr. necessario per motivi di interesse pubblico rilevante** sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9,2,g).
- e, in entrambi i casi, «non siano in vigore *misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato*».

71° CONSIDERANDUM — L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la «**profilazione**», che consiste in una forma di **trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali** concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio


consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a **garanzie adeguate**, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.

Al fine di garantire un **trattamento corretto e trasparente** nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di **garantire la sicurezza dei dati personali** secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro **effetti discriminatori** nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano **misure aventi tali effetti**. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.

72° CONSIDERANDUM — La **profilazione** è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali, quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento («*comitato*») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto.



L'esercizio dei diritti



Modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti

- Non può esservi **correttezza nel trattamento** se esso non è orientato al **principio della trasparenza**:

le **informazioni obbligatorie** (artt. 13 e 14) e **le comunicazioni inerenti ai diritti** di accesso, di rettifica, di cancellazione, alla limitazione del tr., alla portabilità dei d.p., di opposizione, di non essere sottoposti a processi decisionali automatizzati e profilazione (artt. da 15 a 22), nonché **la comunicazione di una violazione dei d.p.** (art. 34)

devono esser date **in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile**, con un **linguaggio semplice e chiaro**;

sono fornite **per iscritto** oppure con altri mezzi, se del caso elettronici ed **anche oralmente**, se richiesto dall'interessato purché ne sia comprovata l'identità.

Articolo 12 — Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei

diritti dell'interessato. 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa

l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:


a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.



Modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti /2


- Il TDTR **deve agevolare l'esercizio** dei diritti appena richiamati (art. 12,2).
- Il TDTR **non può rifiutarsi** (art. 12,2) di soddisfare le richieste dell'interessato neppure per i tr. che non richiedono l'identificazione, **salvo che dimostri che non è in grado di identificare l'interessato**.
- Le informative vanno date **nel momento in cui i dati personali sono ottenuti** (artt. 13,1) se raccolti presso l'interessato **ovvero, quando sono ottenuti da altra fonte** (art. 14,3) **entro un termine ragionevole ma non oltre un mese**.



Modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti /3


- Il TDTR **deve dare pronto riscontro** (art. 12,3) alle richieste dell'interessato che vuole esercitare i propri diritti:
 - **senza ritardo**
 - e **comunque entro un mese dalla richiesta.**
 - Tale termine **può essere prorogato di due mesi**, se necessario, *tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.*
 - In tal caso **l'interessato deve essere informato della proroga** e dei **motivi** di essa **entro un mese dalla richiesta.**

*Se il TDTR ritiene di non ottemperare alla richiesta, **ne informa l'interessato senza ritardo** e comunque **entro un mese dalla richiesta**, dichiarando i **motivi** e informando l'interessato della **facoltà di proporre reclamo** ad un autorità di controllo o **ricorso davanti all'autorità giudiziaria** (art. 12,4).*




Modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti /4

- Le informazioni *possono essere date*, ove possibile, *con mezzi elettronici*, se l'interessato ha presentato la richiesta mediante mezzi elettronici e salvo che non abbia richiesto un'altra modalità (art. 12,3).
- Le informazioni obbligatorie possono essere date in combinazione (art. 12,7) con **icone standardizzate**, che devono poter essere leggibili da dispositivo automatico se presentate in formato elettronico.




Modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti /5

- **Gratuità:** le **informazioni** obbligatorie (artt. 13 e 14) e le **comunicazioni**, nonché **le azioni intraprese**, inerenti all'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. da 15 a 22, art. 34), **sono gratuite**; *il TDTR non può richiedere oneri o rimborsi.*
- Tuttavia, *se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive o ripetitive*, **il TDTR può** (*ma ha l'onere di dimostrarlo*):
 - addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure
 - **rifiutare di soddisfare la richiesta.**




Diritti nei confronti di contitolari




Diritti nei confronti di **contitolari** del trattamenti

- Quando il trattamento è svolto da due o più o titolari (che ne determinano congiuntamente finalità e mezzi) essi sono **contitolari** del tr. (art. 26).
- L'interessato **ha diritto di conoscere il contenuto essenziale dei loro accordi interni** sulle rispettive responsabilità e funzioni.
- L'interessato (art. 26,3), indipendentemente da tali accordi può **esercitare i propri diritti nei confronti di e contro *ciascun* titolare del trattamento.**



Altri diritti



Altri diritti connessi dell'interessato

- Diritto di revocare il consenso
- Diritto di avere comunicazione di una violazione di d.p. (*data breach*)
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
- Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
 - nei confronti dell'autorità di controllo
 - nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento
- Diritto di essere informato su eventuali limitazioni di legge ai diritti riconosciuti dal RGPD
- Diritto al risarcimento
-

07/06/2018

© ~ 2018, MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU

139

- **Articolo 7,3 – Diritto di revocare il consenso**
- Articolo 77 – Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (C141)
- Articolo 78 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo (C141, C143)
- Articolo 79 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (C141, C145, C147)
- Articolo 80 – Rappresentanza degli interessati (C142)
- Articolo 82 – Diritto al risarcimento e responsabilità (C142, C146, C147)



CNE Consiglio Nazionale Forense



FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE
Con il patrocinio del



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



II edizione

• Le limitazioni alla portata dei diritti (e degli obblighi)

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NON È UNA PREROGATIVA ASSOLUTA



Limitazioni alla portata di obblighi e diritti

«Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità... (4° Cons.)


... Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.» (73° Cons.)

- L'articolo 23 stabilisce a quali condizioni il diritto dell'Unione europea o il diritto nazionale può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi imposti al titolare del trattamento e dei diritti riconosciuti all'interessato.

ARTICOLO 23 – LIMITAZIONI

73° CONSIDERANDUM — Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può imporre **limitazioni a specifici principi e ai diritti** di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l'ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui, compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari. **Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo**


e delle libertà fondamentali.



Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /2

Principio generale e criterio direttivo di qualsiasi limitazione legale ad obblighi e diritti (art. 23,1) è:

1. il rispetto de «l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali»
 2. e che ogni limitazione «sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare» una serie di obiettivi o valori giuridici ritenuti di rango superiore.
- Tali limitazioni, con queste caratteristiche, possono essere stabilite soltanto da misure normative di rango primario e non secondario.




Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /3

La portata degli obblighi e dei diritti (di accesso, di rettifica, di cancellazione, alla limitazione del tr., alla portabilità dei d.p., di opposizione, di non essere sottoposti a processi decisionali automatizzati e profilazione (artt. da 15 a 22), alla comunicazione di una violazione dei d.p. (art. 34), nonché a quelli derivanti dai principi generali del tr. (art. 5)


può essere dunque limitata (per legge)
esclusivamente per salvaguardare:

- a) la sicurezza nazionale;
- b) la difesa;
- c) la sicurezza pubblica;



Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /4

- d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali
includere la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro,
in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
- f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;



Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /5

- g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
- i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
- j) *l'esecuzione* delle azioni civili.


Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /6

Il **contenuto minimo essenziale** (art. 23,2) di qualsiasi misura legislativa di questo genere sarà dato da disposizioni specifiche riguardanti «*almeno*»:

- a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
- b) le categorie di dati personali;
- c) la portata delle limitazioni introdotte;
- d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
- e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

Limitazioni alla portata di obblighi e diritti /7

- f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
- g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
- h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.



Limitazioni per finalità di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o statistica

Se i dati personali sono trattati *a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici* il diritto ^(dell'Ue o degli St.m.) può prevedere deroghe ai diritti

- di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di limitazione del trattamento (art. 18) e di opposizione (art. 21)

Se, invece, i dati personali sono trattati *per finalità di archiviazione nel pubblico interesse* il diritto ^(dell'Ue o degli St.m.) può prevedere deroghe ai diritti di cui sopra, nonché

- al diritto alla portabilità (art. 20).

Le deroghe sono ammesse «*nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.*»

ARTICOLO 89 – GARANZIE E DEROGHE RELATIVE AL TRATTAMENTO A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI.

1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è **soggetto a garanzie adeguate** per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano *che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati*. Tali misure possono includere la *pseudonimizzazione*, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.



CNE Consiglio Nazionale Forense



FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE
Con il patrocinio del



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI




II edizione

• Gli obblighi per chi effettua il trattamento

DIRITTI DELL'INTERESSATO = OBBLIGHI DEL TITOLARE

Riepilogo obblighi generali

- Obblighi connessi con la responsabilizzazione:
 - Obblighi derivanti da principi di base e diritti dell'interessato
 - Attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate
 - Valutazione dei rischi per diritti e libertà delle persone
 - Attuazione di politiche adeguate di protezione dei d.p.
 - Dimostrare e documentare il rispetto degli obblighi
 - Obbligo di riesame ed aggiornamento delle misure
- Protezione dei d.p. by design e by default
- Obbligo di contrattualizzare la contitolarità
- Obbligo di nominare un rappresentante nell'Ue
- Obbligo di «istruire» (divieto di trattare d.p. senza istruzioni)
- Obbligo di tenuta di un registro delle attività di tr.
- Obbligo di cooperazione con le Autorità di controllo
- Obbligo di **nominare un DPO**



Diritti dell'interessato = obblighi del titolare

I **diritti** riconosciuti all'interessato dal RGPD si traducono in *altrettanti corrispondenti obblighi per il TDTR*

- Tali obblighi del TDTR sono inoltre alla **base della responsabilità generale** (*accountability*) prescritta dal regolamento.

Accountability vuol dire anche **documentare** ed essere in grado di **dimostrare** in ogni momento la conformità del tr. al RGPD.

Il **responsabile del trattamento** **assiste** (art. 28,3,e) **il titolare** negli obblighi nascenti dall'esercizio dei diritti dell'interessato.


07/06/2018

© ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU

151

Principi di base, diritti e obblighi costituiscono insieme la struttura essenziale della protezione dei d.p. al fine della salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali della persona fisica.


art. 28,3... e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;



Obblighi derivanti da principi di base e diritti dell'interessato

- Il TDTR deve altresì garantire il rispetto dei principi: di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza...
- ... e adempiere gli obblighi nascenti dai diritti dell'interessato:
 - fornire le informazioni e comunicazioni obbligatorie
 - garantire il diritto di accesso dell'interessato
 - assolvere agli obblighi di rettifica e cancellazione
 - procedere alla limitazione del trattamento
 - garantire la portabilità dei dati
 - cessare il tr. in caso di opposizione dell'interessato
 - astenersi da processi decisionali automatizzati /profilazioni nei casi previsti dal RGPD

74° CONSIDERANDUM — È opportuno stabilire **la responsabilità generale del titolare del trattamento** per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di **dimostrare la conformità** delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'**efficacia delle misure**. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.



Adottare misure tecniche e organizzative

- È pertanto stabilito (art. 24,1) che il TDTR,

tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del tr., nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche


deve mettere in atto **misure tecniche e organizzative adeguate**

- per **garantire**,
- ed **essere in grado di dimostrare**

che il tr. è effettuato conformemente al regolamento.

- Dette misure sono **riesaminate** e **aggiornate** qualora necessario.

74° CONSIDERANDUM — È opportuno stabilire **la responsabilità generale del titolare del trattamento** per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di **dimostrare la conformità** delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'**efficacia delle misure**. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.



Attuare politiche di protezione


- In coerenza con il principio di responsabilizzazione e *tenuto conto delle dimensioni delle attività di trattamento*, le misure tecniche ed organizzative adeguate possono includere (art. 24,2)

«l'attuazione di **politiche adeguate in materia di protezione** dei d.p. da parte del titolare del trattamento.».

- Ciò si traduce in un approccio «di sistema», più efficace rispetto a misure eterogenee e non coordinate tra loro.

I TDTR hanno pertanto l'onere di decidere autonomamente modalità, garanzie e limiti del tr., assicurando il rispetto del RGPD, alla luce dei criteri specifici da esso indicati.

77° CONSIDERANDUM — Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in particolare per quanto riguarda l'**individuazione del rischio connesso al trattamento**, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità, e l'individuazione di **migliori prassi** per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti in particolare mediante **codici di condotta** approvati, **certificazioni** approvate, **linee guida** fornite dal comitato o indicazioni fornite da un responsabile della protezione dei dati. Il comitato può inoltre pubblicare linee guida sui trattamenti che si ritiene improbabile possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e indicare quali misure possono essere sufficienti in tali casi per far fronte a tale rischio.




Dimostrare il rispetto degli obblighi

- Il TDTR ha l'obbligo di **dimostrare** e **documentare** il rispetto degli obblighi imposti da RGPD.

Ciò è funzionale, sul piano generale, non solo sul piano delle responsabilità (tra l'altro, in sede civile) connesse al tr. ma anche all'esercizio dei poteri delle Autorità garanti.

- Uno strumento destinato ad incontrare largo impiego nella pratica sarà l'adesione (art. 24,3):
 - ai **codici di condotta** di cui all'art. 40
 - o a un **meccanismo di certificazione** di cui all'art. 42
- che potrà essere utilizzata come **elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi** del TDTR.

78° CONSIDERANDUM — La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di **misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento**. Al fine di poter **dimostrare la conformità con il presente regolamento**, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell'arte, a far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati. I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi in considerazione anche nell'ambito degli appalti pubblici.



Protezione dei dati *by design e by default*

- Quale specificazione concreta dell'obbligo di attuare misure tecniche e organizzative adeguate, il RGPD **impone** (Art. 25) ai TDTR un nuovo approccio concettuale ed operativo:
 1. La protezione dei dati deve essere **assicurata fin dalla progettazione** (*by design*).
 2. La protezione dei dati deve essere **un'impostazione predefinita del trattamento** (*by default*).
- La conformità (*obbligatoria*) a tali requisiti può essere dimostrata anche con **meccanismi di certificazione approvati** (Art. 25,3).

Privacy by design — Il concetto di privacy by design risale al 2010, già presente negli Usa e Canada e poi adottato nel corso della 32ma Conferenza mondiale dei Garanti privacy. La definizione fu coniata da Ann Cavoukian, Privacy Commissioner dell'Ontario (Canada). I principi che reggono il sistema sono i seguenti:

- prevenire non correggere, cioè i problemi vanno valutati nella fase di progettazione;
- privacy come impostazione di default;
- privacy incorporata nel progetto;
- massima funzionalità, in maniera da rispettare tutte le esigenze (rifiutando le false dicotomie quali più privacy = meno sicurezza);
- sicurezza durante tutto il ciclo del prodotto o servizio;
- trasparenza;
- centralità dell'utente.



Obbligo di «istruire» (*formazione*)

- *Coerentemente con la responsabilità di determinare mezzi e finalità del trattamento, il TDTR ha l'obbligo di «istruire» (art. 29)*

chiunque abbia accesso ai d.p. e agisca sotto la sua autorità,

- compreso il responsabile del trattamento, se designato
- e chiunque agisca sotto l'autorità di quest'ultimo.

«istruire», in questo contesto, vuol dire essenzialmente *dare istruzioni:*


- autorizzare, dare direttive, assicurare una formazione adeguata...

Ne ricaviamo il **divieto di trattare dati personali** *senza (o al di fuori delle) istruzioni del TDTR.*

Obbligo di «istruire» (formazione)

È bene evidenziare che l'inosservanza dell'obbligo formativo si traduce – in concreto – nel consentire indebitamente l'accesso a dati personali a persone non qualificate, che per tale ragione non possono essere autorizzate a svolgere attività di trattamento neppure elementari.

- È un **obbligo** che non deve essere trattato alla stregua di una mera formalità di carattere burocratico...
- ... non dovrebbe essere un frettoloso adempimento *una tantum*, bensì costituire oggetto di una pianificazione periodica che tenga conto dei nuovi ingressi nell'organigramma nonché dell'evoluzione delle funzioni e delle procedure connesse.
- La formazione in tale materia è inoltre *una delle componenti chiave di un sistema di politiche di protezione dei dati* personali che tenga conto dei principi di base illustrati.
- La violazione rientra tra quelle **previste dall'articolo 83, par. 4**, che stabilisce la sanzione amministrativa della pena pecuniaria che vedremo.




Tenuta obbligatoria registri delle attività di trattamento (*Records of processing activities*)

- Ogni titolare del trattamento (e, ove applicabile, il suo rappresentante UE) deve tenere un **registro delle attività di trattamento** svolte sotto la propria responsabilità (art. 30).

Il registro delle attività di trattamento, *non è un mero adempimento formale* ma **ha un ruolo sostanziale**, in quanto *parte integrante di un sistema di corretta gestione* dei d.p.: esso ha la **funzione di documentare e dimostrare** (82° Cons) **la conformità** dei trattamenti al RGPD; inoltre è *necessario per il monitoraggio* da parte delle Autorità di controllo ed è presupposto *indispensabile per qualsiasi analisi e valutazione del rischio*.

82° CONSIDERANDUM — Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un **registro delle attività di trattamento** effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti.
Articolo 31 – Cooperazione con l'autorità di controllo.



Tenuta obbligatoria registri delle attività di trattamento (*Records of processing activities*)

- Anche ogni responsabile del trattamento (e, ove applicabile, il suo rappresentante) deve tenere un registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento (art. 30,2).


Valgono le stesse considerazioni generali:

Il registro delle attività di trattamento, *non è un mero adempimento formale ma ha un ruolo sostanziale*, in quanto *parte integrante di un sistema di corretta gestione* dei d.p.: esso ha la *funzione di documentare e dimostrare* (82° Cons) *la conformità* dei trattamenti al RGPD; inoltre è *necessario per il monitoraggio* da parte delle Autorità di controllo ed è presupposto *indispensabile per qualsiasi analisi e valutazione del rischio*.

Obbligo di **cooperazione** con le Autorità di controllo

- È un obbligo generale stabilito dall'art. 31:
 - Il titolare del trattamento,
 - il responsabile del trattamento**cooperano**, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.
- Abbiamo, per esempio, appena visto, a proposito dei registri, l'obbligo di **metterli**, su richiesta, **a disposizione dell'Autorità di controllo** (art. 30,4).

Pur nella sua apparente genericità, **l'obbligo di cooperazione è un elemento cruciale per la responsabilità**: come vedremo, «*il grado di cooperazione con l'Autorità di controllo*» è uno degli elementi valutati per stabilire l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83,2,f).



Obblighi inerenti la **sicurezza** del trattamento

Tenendo conto dello *stato dell'arte* e dei *costi di attuazione*, nonché della **natura**, dell'**oggetto**, del **contesto** e delle **finalità** del trattamento, come anche del **rischio** di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche,

il TDTR e il RDTR devono **mettere in atto** (art. 32)

**misure tecniche
e organizzative adeguate**

per garantire

un livello di sicurezza adeguato al **rischio**.


ARTICOLO 32 - SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in


particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.



La sicurezza del trattamento

- Coerentemente con il principio di *accountability*, in tema di sicurezza il *focus si sposta dalla prescrizione alla responsabilizzazione* del TDTR.
- Il RGPD introduce la necessità di un *approccio proattivo al rischio*, sollecitando i TDTR ad una *valutazione preliminare e continua* di ogni aspetto potenzialmente critico dei tr. *in ogni fase ed attività* di essi, *dalla progettazione alla messa in opera*, ed oltre *fino al momento della cessazione*.

83° CONSIDERANDUM — Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la **cifratura**. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella **valutazione del rischio per la sicurezza dei dati** è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale.




Dal rischio alla sicurezza del trattamento

- Più che imporre specifiche misure (come le «vecchie» misure minime), **il RGPD si concentra sui rischi**

che il TDTR deve tenere in considerazione nella «*messa a norma*» dei trattamenti. Infatti,

I dati personali dovrebbero essere **trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza**, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento ^(39° Cons.).



Analisi del rischio

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, **si tiene conto dei rischi che derivano** in particolare ^(art. 32,2):

- dalla **distruzione**,
- dalla **perdita**,
- dalla **modifica**,
- dalla **divulgazione** non autorizzata
- o dall'**accesso**, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.


ARTICOLO 32 - SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in

particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.




I rischi del trattamento

I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche **possono avere probabilità e gravità diverse e derivano da tr. di d.p. suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale** (75° Cons).

C'è **sempre** un rischio di questa natura se il tr. può comportare:

- discriminazioni,
- furto o usurpazione d'identità,
- perdite finanziarie,
- pregiudizio alla reputazione,
- perdita di riservatezza dei d.p. protetti da segreto professionale,
- decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione,
- o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo;

75° CONSIDERANDUM — I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati **dati personali di persone fisiche vulnerabili**, in particolare **minori**; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.




I rischi del trattamento /2

... oppure se gli interessati

- rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà
- o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui d.p.;

... oppure quando sono trattati dati personali

- che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale,
- nonché dati genetici,
- dati relativi alla salute
- o i dati relativi alla vita sessuale
- o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza...




I rischi del trattamento /3

... in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti

- il rendimento professionale,
- la situazione economica,
- la salute,
- le preferenze o gli interessi personali,
- l'affidabilità o il comportamento,
- l'ubicazione o gli spostamenti,

al fine di creare o utilizzare **profili personali**;




I rischi del trattamento /4

... se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili,
• in particolare minori;

... se il trattamento riguarda (trattamenti su vasta scala)
• una notevole quantità di dati personali
• e un vasto numero di interessati.

È dunque **cruciale** la **valutazione del rischio per la sicurezza dei dati**, in cui occorre **tenere in considerazione i rischi** presentati dal tr. dei d.p., come la *distruzione accidentale o illegale*, la *perdita*, la *modifica*, la *rivelazione* o l'*accesso non autorizzati* a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, **che potrebbero cagionare in particolare un danno** fisico, materiale o immateriale ^(83° Cons.).



Misure tecniche ed organizzative di sicurezza

- a) la **pseudonimizzazione** e la **cifratura** dei d.p.;
- b) la capacità di **assicurare** su base permanente la **riservatezza**, l'**integrità**, la **disponibilità** e la **resilienza** dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di **ripristinare** *tempestivamente* la **disponibilità** e l'**accesso** dei d.p. in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una **procedura** per *testare, verificare e valutare* regolarmente l'**efficacia delle misure** tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.



Misure tecniche ed organizzative di sicurezza /2

- Notiamo che si tratta di **processi**, più che di misure a sé stanti, slegate da una valutazione complessiva del contesto in cui si svolgono le attività del trattamento.
- Vediamo poi che cos'è **la resilienza** dei sistemi e dei servizi di trattamento.


In generale, la resilienza (Brian Walker - Il Sole 24 Ore) non è altro che *la capacità di un sistema di assorbire le perturbazioni, riorganizzarsi, e continuare a funzionare più o meno come prima.*

In informatica, la resilienza è la *capacità di un sistema di adattarsi alle condizioni d'uso e di resistere all'usura e ad attacchi esterni in modo da garantire la disponibilità dei servizi erogati* (business continuity e disaster recovery).

resiliènza s. f. [der. di *resiliente*]. – **1.** Nella tecnologia dei materiali, la resistenza a rottura per sollecitazione dinamica, determinata con apposita prova d'urto: *prova di r.*; *valore di r.*, il cui inverso è l'indice di fragilità. **2.** Nella tecnologia dei filati e dei tessuti, l'attitudine di questi a riprendere, dopo una deformazione, l'aspetto originale. **3.** In psicologia, la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà, ecc. (www.treccani.it)

Etimologia: ← deriv. del lat. *resiliens* -*ēntis*, part. pres. di *resilīre* 'rimbalzare', comp. di *re-* 'indietro' e *salīre* 'saltare'.

In psicologia: La resilienza è la capacità di autoripararsi dopo un danno, di far fronte, resistere, ma anche costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita nonostante situazioni difficili che fanno pensare a un esito negativo.



Misure tecniche ed organizzative di sicurezza /3

- Pensando alla *resilienza* dei sistemi e dei servizi di tr., nonché
- ... alla *capacità di ripristinare* i d.p. e l'*accesso* ad essi,
- come pure all'introduzione di *procedure per testare, verificare e valutare* regolarmente l'*efficacia* delle misure,

dovrebbero cogliersi con maggiore chiarezza i *principi della protezione by design e by default*: la «*progettazione*» del trattamento e la protezione dei d.p. quale «*impostazione predefinita*» (*non eventuale o ex post*) sono (im)poste, in definitiva, proprio per assolvere all'esigenza primaria della sicurezza nei trattamenti, finalizzata a scongiurare i rischi che abbiamo visto.

Riepilogo obblighi generali

- Obblighi connessi con la responsabilizzazione:
 - Obblighi derivanti da principi di base e diritti dell'interessato
 - Attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate
 - Valutazione dei rischi per diritti e libertà delle persone
 - Attuazione di politiche adeguate di protezione dei d.p.
 - Dimostrare e documentare il rispetto degli obblighi
 - Obbligo di riesame ed aggiornamento delle misure
- Protezione dei d.p. by design e by default
- Obbligo di contrattualizzare la contitolarità
- Obbligo di nominare un rappresentante nell'Ue
- Obbligo di «istruire» (divieto di trattare d.p. senza istruzioni)
- Obbligo di tenuta di un registro delle attività di tr.
- Obbligo di cooperazione con le Autorità di controllo
- Obbligo di **nominare un DPO**



CNE Consiglio Nazionale Forense



FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE
Con il patrocinio del



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI




II edizione

• Sanzioni e Responsabilità

QUANDO IL TRATTAMENTO NON È CONFORME AL GDPR (BREVI CENNI)

Sanzioni per la **violazione dei «principi di base»** del trattamento

- La violazione delle seguenti disposizioni è soggetta alla **sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20.000.000 EUR**, ovvero – per le imprese – **fino al 4% del fatturato mondiale annuo** dell'esercizio precedente, se superiore (art. 83,5,a):
 - Articolo 5 – Principi applicabili al trattamento di dati personali
 - Articolo 6 – Liceità del trattamento
 - Articolo 7 – Condizioni per il consenso
 - Articolo 9 – Trattamento di categorie particolari di dati personali



Sanzioni per la **violazione dei diritti dell'interessato**

- Articolo 12 – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato
- Articolo 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato
- Articolo 14 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato
- Articolo 15 – Diritto di accesso dell'interessato
- Articolo 16 – Diritto di rettifica

Sanzioni per la **violazione dei diritti dell'interessato**

- Articolo 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
- Articolo 18 – Diritto di limitazione di trattamento
- Articolo 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
- Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati
- Articolo 21 – Diritto di opposizione
- Articolo 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione




Sanzioni per la per **violazione degli obblighi del TDTR e del RDTR**

La violazione, da parte del TDTR e del RDTR, delle seguenti disposizioni è soggetta alla **sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000 EUR**, ovvero – per le imprese – **fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente**, se superiore (art. 83,4,a):

- Articolo 8 – Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione
- Articolo 11 – Trattamento che non richiede l'identificazione
- Articolo 25 – Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita
- Articolo 26 – Contitolari del trattamento

Sanzioni per la per **violazione degli obblighi del TDTR e del RDTR**


- Articolo 27 – Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione
- Articolo 28 – Responsabile del trattamento
- Articolo 29 – Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
- Articolo 30 – Registri delle attività di trattamento
- Articolo 31 – Cooperazione con l'autorità di controllo
- Articolo 32 – Sicurezza del trattamento
- Articolo 33 – Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo



Diritti di ricorso dell'interessato

- Nel quadro delle **tutele riconosciute all'interessato** dal RGPD, oltre al **diritto di reclamo all'AC** per le violazioni del regolamento (art. 77), sono previsti due ulteriori strumenti:
 - Art. 78 – **Diritto a un ricorso giurisdizionale** effettivo nei confronti dell'autorità di controllo.
 - Strumento che, peraltro, è posto soprattutto a tutela del TDTR e del RDTR e di altri soggetti.
 - Art. 79 – **Diritto a un ricorso giurisdizionale** effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

143° CONSIDERANDUM — ... omissis ... **ogni persona fisica o giuridica dovrebbe poter proporre un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di detta persona.** Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o l'archiviazione o il rigetto dei reclami. Tuttavia, *tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non comprende altre misure adottate dalle autorità di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo.* Le azioni contro l'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità del diritto processuale dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi a esse pendente.




Ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento

Possiamo dire che, insieme al reclamo (art. 77) questo sia il **rimedio generale di tutela posto a garanzia dei diritti e libertà dell'interessato** in caso di violazione degli obblighi di cui al regolamento (art. 79):

- ogni interessato ha il **diritto di proporre un ricorso giurisdizionale** effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.
- Oltre all'accertamento dell'eventuale violazione di diritti, *attraverso questo strumento* sarà possibile per l'interessato ottenere il **risarcimento del danno** (Art.82).
- Anche in questo caso, non è pregiudicato alcun altro eventuale rimedio amministrativo o giurisdizionale.

145° CONSIDERANDUM — Nelle **azioni contro un titolare del trattamento o responsabile del trattamento**, il ricorrente dovrebbe poter avviare un'azione legale dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede l'interessato, salvo che il titolare del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.



Responsabilità e risarcimento

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento (art. 82).

Le **azioni legali** per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle **autorità giurisdizionali competenti**

- a norma del diritto dello *Stato membro dello stabilimento* del responsabile
- oppure *della residenza abituale del danneggiato*.

07/06/2018

© ~ 2018, MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU

183


ARTICOLO 82 - DIRITTO AL RISARCIMENTO E RESPONSABILITÀ (C142, C146, C147)

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il

responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.



Responsabilità e risarcimento

In via generale **la responsabilità è così ripartita:**

- il TDTR risponde **per il danno cagionato dal suo trattamento** che violi il regolamento
- il RDTR risponde **per il danno causato dal trattamento** (del titolare) solo se:
 - **non ha adempiuto gli obblighi** del regolamento specificatamente diretti ai RDTR
 - **o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del TDTR.**

Entrambi sono esonerati **se dimostrano che l'evento dannoso non è loro in alcun modo imputabile** (art. 82,3).

07/06/2018

© ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU

184


ARTICOLO 82 - DIRITTO AL RISARCIMENTO E RESPONSABILITÀ (C142, C146, C147)

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il

responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.



Concorso di responsabilità

Qualora (art. 82,4)

- più titolari o più responsabili del tr.,
- oppure sia il titolare sia il responsabile del tr.,
siano coinvolti **nello stesso trattamento**
e siano **responsabili dell'eventuale danno**
causato dal trattamento,

ogni TDTR o RDTR è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato (salvo rivalsa nei rapporti interni (art. 82,5)).

07/06/2018

© ~ 2018. MARZIO V. VAGLIO ~ WWW.PRIVACYCODEX.EU

185

ARTICOLO 82 - DIRITTO AL RISARCIMENTO E RESPONSABILITÀ (C142, C146, C147)

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il

responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.



The graphic features the words "PRIVACY" and "CODEX" in a stylized, geometric font. Each letter is contained within a square frame that includes various geometric shapes like circles, lines, and arcs. The word "PRIVACY" is written vertically on the left in red, while "CODEX" is written horizontally at the top in red. Below these, the word "FINE" is written vertically in blue, and "PRESENTAZIONE" is written horizontally in blue. The ".eu" domain is shown in red at the top right. The entire graphic is set against a white background with a light gray grid pattern.

Fine della presentazione
Avv. Marzio V. Vaglio (www.vaglio.org — www.privacycodex.eu)

CNF Consiglio Nazionale Forense

FIIF FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE
Con il patrocinio del

20 1997-2017

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il edizione

CODICEX.eu
GIOSIA
PRIVACY

Spazio per le domande e la discussione

QUESTION

ANSWER

07/06/2018

© 2018 MARZIO V. VAGLIO - WWW.PRIVACYCODEX.EU

187

CNF Consiglio Nazionale Forense

FIIF FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE
Con il patrocinio del

20 1997-2017

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRIVACY
GEOSISIA
EUROPEAN

Grazie per la vostra pazienza... e attenzione

07/06/2018

©—2018, MARZIO V. VAGLIO—WWW.PRIVACYCODEX.EU

188



CNE Consiglio Nazionale Forense



FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE
Con il patrocinio del



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



II edizione

• Topics – fuori testo

DIAPOSITIVE RICHIAMATE NEL TESTO

Trattamenti che non richiedono l'identificazione


È possibile che le finalità per cui si trattano i dati personali non richiedano o non richiedono più l'identificazione dell'interessato; è anche possibile che i dati personali trattati non consentono di identificare la persona fisica cui si riferiscono (57° Cons.).

- In tal caso (art. 11,1) il TDTR non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato.
- Se il TDTR può dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile (art. 11,2) e non può rifiutarsi di ricevere eventuali ulteriori informazioni da costui fornite per l'esercizio dei suoi diritti (57° Cons.).
- L'identificazione dovrebbe includere l'identificazione digitale di un interessato.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO CHE NON RICHIEDE L'IDENTIFICAZIONE

1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.
2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.


57° e 64° Considerandum



Trattamenti che non richiedono l'identificazione /2

- Se il TDTR può dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile (art. 11,2) e **non può rifiutarsi di ricevere eventuali ulteriori informazioni** da costui fornite per l'esercizio dei suoi diritti (57° Cons.).
- Per questa ragione, i diritti (artt. 15-20):
 - di accesso dell'interessato
 - di rettifica
 - di cancellazione («diritto all'oblio»)
 - di limitazione del trattamento
 - alla portabilità dei d.p.

potranno essere esercitati solo se sarà l'interessato stesso a fornire al TDTR ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione. E il TDTR non potrà rifiutarsi di riceverle.
- Restano invece **impregiudicati** il diritto di opposizione (art. 21) e i diritti dell'interessato in caso di processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22).



Trattamenti che non richiedono l'identificazione /3

- In ogni caso, il titolare del trattamento
- **dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità di un interessato** che chieda l'accesso,
 - in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online.
- **non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.**

64° CONSIDERANDUM

Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per **verificare l'identità di un interessato** che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il titolare del trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.